

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Četvrtak, 01.08.2019.

**12/19**

**NUMERO**

Giovedì, 01-08-2019



Ai sensi degli artt. 35, 280 a 296 e 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il mercoledì 31 luglio 2019, emana la

## DELIBERA

### sulla determinazione della località del Centro dei vigili del fuoco di Pola e trasferimento dei diritti di costruzione a favore del Comando pubblico dei vigili del fuoco Pola

#### I

Si stabilisce la località per la costruzione del Centro dei vigili del fuoco di Pola nelle parte del p.c. 1918/1 c.c. Pola, terreno coltivabile, pascolo, della superficie di 24490 m2, p.c. 1924 c.c. Pola, orto, della superficie di 784 m2. 1925/1 c.c. Pola, terreno coltivabile, superficie 8190 m2, rappresentata nell'estratto allegato dal PAT Zona commerciale orientale a destinazione mista - M6.

#### II

Si stabilisce che:

- la Città di Pola è la proprietaria degli immobili indicati alla p.c. 1918/1 c.c. Pola, terreno coltivabile, pascolo, della superficie di 24490 m2, p.c. 1924 c.c. Pola, orto, della superficie di 784 m2. 1925/1 c.c. Pola, campo, della superficie di 8190 m2;
- che le proprietà sopra menzionate rientrano in parte nella copertura del PAT Zona commerciale orientale a destinazione mista - M6;
- che il Comando pubblico dei Vigili del fuoco di Pola ha dimostrato interesse per la costruzione del Centro per i vigili del fuoco Pola nella località menzionata, nell'ambito della quale si realizzerrebbero i contenuti per le necessità di lavoro del Comando dei vigili del fuoco di Pola, della Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana, del Centro operativo dei vigili del fuoco della Regione Istriana e Pola, del Centro operativo di protezione civile della Regione Istriana e Pola e i poligoni e campi

di addestramento per la protezione antincendio e civile, nonché strutture di formazione e istruzione;

- la costruzione dell'edificio in oggetto è nell'interesse del progresso economico e sociale generale dei cittadini della Città di Pola;
- il Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola è un'istituzione i cui fondatori sono le unità di autogoverno locale.

#### III

Secondo quanto constatato al punto I della presente Delibera, si trasferirà il diritto di costruire al p.c. 1918/1, p.c. 1924 e p.c. 1925/1, entrambe c.c. Pola, superficie complessiva 33464 m2, a favore del Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola, Via Dobrila 16, OIB: 48582664867, come portatore del diritto a costruire, per la costruzione del centro cittadino dei vigili del fuoco, senza compenso.

#### IV

Il diritto a edificare di cui al punto II della presente Disposizione, dura finché dura l'edificio costruito su tale diritto a costruire.

Il diritto a costruire di cui al punto II della presente Delibera cessa con:

- il crollo dell'edificio;
- annullamento, se, entro 5 anni dalla data della conclusione del contratto di costruzione, non è stato rilasciato un permesso di costruzione valido ed è iniziata la costruzione;
- annullamento, qualora si oltrepassi il termine per la conclusione dell'edificio in conformità all'art. 124 della legge sull'edilizia, ovvero 10 anni per un edificio del gruppo 1 o 7 anni per un edificio dei gruppi 2a e 2b, dalla data di validità del permesso di costruire;
- nel caso della realizzazione di un edificio costruito con un'altra destinazione d'uso da quella stabilita al punto II della presente Delibera;
- con un accordo tra il proprietario del terreno e il titolare dei diritti di costruzione;
- per altri motivi stabiliti dalla Legge.

Con la scadenza del diritto a costruire per i motivi sopraccitati, il portatore del diritto a costruire spetta un compenso per l'edificio costruito, eccetto nel caso di cui al punto IV comma 2 e sottocomma 2 e 3 della presente Delibera.

#### V

Il Comando dei vigili del fuoco Pola si impegna entro un anno dalla data di conclusione del contratto sul diritto di costruzione redatto alle condizioni contenute nella presente Delibera, di formare il lotto edificabile per la costruzione del centro dei vigili del fuoco in conformità con il PAT Zona

commerciale orientale, zona a destinazione mista - M6, e dopo l'esecuzione dell'elaborato della parcellizzazione nei registri catastali e nei libri fondiari, rilasciare alla Città di Pola il documento tabulare idoneo per l'iscrizione della cancellazione del diritto di costruzione sulle parti dell'immobile in questione al di fuori dell'ambito del terreno edificabile pianificato, senza compenso.

#### **VI**

Il portatore del diritto a costruire non è autorizzato a trasmettere il diritto a costruire, né ad aggravarlo con diritti reali a favore di terzi, risponde di tutti gli obblighi manifestatisi riguardo al diritto di costruzione acquisito e s'impegna, al termine del diritto a costruire, a consegnare al proprietario del terreno l'immobile non aggravato da qualsiasi aggravio iscritto o no.

#### **VII**

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a concludere il Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

#### **VIII**

L'attuazione della presente Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

#### **IX**

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/19-01/513  
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0330-19/-4  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

## **DELIBERA**

### **sulla realizzazione delle opere di infrastruttura nella località di Pragrande**

#### **Articolo 1**

Si stabilisce la necessità di eseguire un intervento di costruzione delle opere di infrastruttura del sistema di gestione delle acque, gruppo 2 presso l'ubicazione di Pragrande, per la cui costruzione è stato ottenuto il permesso di locazione passato in giudicato Classe: UP/I-350-05/19-01/00009, Sigla amm.: 2168/01-03-05-0426-19-0004 del 03/04/2019.

Inoltre, si stabilisce che l'intervento del comma precedente del presente articolo comprende la p.c.n. 565/1, 565/2, entrambe c.c. Pola, per la realizzazione di un canale per le acque meteoriche e che rappresenta un bene idrico di uso pubblico sul quale diritto di gestione hanno le Acque croate - Hrvatske vode.

#### **Articolo 3**

Si stabilisce l'interesse della Città di Pula-Polo per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1 della presente Delibera a proprie spese, per un importo di circa 1.700.000,00 kune da investire in proprietà altrui.

#### **Articolo 4**

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola di eseguire i procedimenti e concludere contratti con le Acque croate, accordi e altri atti ai fini della realizzazione dei lavori di costruzione, nonché della successiva manutenzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente Delibera.

#### **Articolo 5**

La presente Delibera si pubblica sul „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 361-01/19-01/80  
N.PROT.:2168/01-03/-01-0269/-19-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 12/19  
PAGINA 2**

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 della Legge sulle concessioni (Gazzetta ufficiale nn. 69/17), dell'articolo 21 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 1 e 2 della Delibera dell'Assemblea regionale della Regione Istriana sul controllo dell'autorizzazione alla Città di Pola per l'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 13/10) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 31 luglio 2019, emana la

**DELIBERA**  
**sull'assegnazione delle concessioni sul demanio**  
**marittimo ai fini dell'utilizzo economico**  
**dell'esistente porto del cantiere**  
**„Tehnomont - Pola“**

**I**

In conformità alla procedura effettuata sull'assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo a destinazione d'uso economico del porto esistente a destinazione specifica del cantiere "Tehnomont-Pola", nella parte della p.c. Pola, località "Fisella" a Pola e alle proposte della Commissione tecnica per le concessioni demaniali marittime della Città di Pola del 17 07 2019, come offerente più favorevole viene scelta la società commerciale TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o., con sede a Pola, Via Fisella 6, OIB: 36173983291

La Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Concedente) concede all'offerente più favorevole ossia la società commerciale TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o., con sede a Pola, Via Fisella 6, OIB: 36173983291, (in seguito: Concessionario) la concessione demaniale marittima a destinazione economica del porto esistente a destinazione specifica del cantiere "Tehnomont-Pola", nella parte della p.c. Pola, località "Fisella" a Pola.

**II**

L'area del demanio marittimo - area portuale che si dà in concessione, è delimitato da un poligono chiuso definito dai punti di interruzione da 1 a 58 e oltre fino al punto iniziale 1, espresso nel sistema di coordinate HTRS96 come segue:

PUNTI	E	N
1	288 057.73	4 972 977.70
2	288 125.76	4 972 934.58
3	288 486.21	4 972 936.67
4	288 484.36	4 972 836.70
5	288 484.76	4 972 823.79
6	288 483.15	4 972 816.28
7	288 481.89	4 972 809.83
8	288 481.23	4 972 806.40
9	288 479.61	4 972 798.20
10	288 479.03	4 972 797.71
11	288 476.10	4 972 783.72

12	288 473.78	4 972 772.58
13	288 472.50	4 972 766.74
14	288 471.88	4 972 763.88
15	288 471.63	4 972 763.95
16	288 465.59	4 972 764.98
17	288 417.21	4 972 768.36
18	288 402.35	4 972 767.56
19	288 399.61	4 972 767.33
20	288 396.94	4 972 766.90
21	288 388.94	4 972 765.25
22	288 370.33	4 972 761.43
23	288 357.10	4 972 758.66
24	288 344.05	4 972 754.91
25	288 333.60	4 972 751.90
26	288 324.67	4 972 749.31
27	288 315.38	4 972 746.62
28	288 299.75	4 972 742.02
29	288 284.16	4 972 737.42
30	288 271.22	4 972 733.42
31	288 247.98	4 972 726.46
32	288 234.88	4 972 722.70
33	288 216.64	4 972 717.52
34	288 201.01	4 972 713.01
35	288 199.57	4 972 712.61
36	288 204.47	4 972 727.72
37	288 206.80	4 972 734.91
38	288 207.56	4 972 737.08
39	288 215.47	4 972 763.08
40	288 224.21	4 972 795.93
41	288 170.01	4 972 813.96
42	288 156.77	4 972 813.55
43	288 144.37	4 972 809.06
44	288 135.61	4 972 802.35
45	288 133.18	4 972 795.23
46	288 131.43	4 972 784.23
47	288 128.53	4 972 778.48
48	288 126.57	4 972 774.32
49	288 124.90	4 972 771.70
50	288 120.21	4 972 773.61
51	288 101.04	4 972 781.56
52	288 099.20	4 972 782.17
53	288 097.39	4 972 782.81
54	288 057.53	4 972 798.92
55	288 052.59	4 972 800.91
56	288 053.12	4 972 803.48
57	288 053.86	4 972 807.02
58	288 054.66	4 972 811.80
1	288 057.73	4 972 977.70

L'area demaniale marittima di cui al comma 1 raffigurata nei disegni della situazione geodetica è parte integrante della presente Delibera e non viene pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

**III**

La superficie complessiva demaniale marittima che si assegna in concessione ammonta complessivamente a 73.200 m2 di cui 27.295 m2 è parte di terraferma e 45.905 m2 è la parte marittima (specchio di mare).

Il demanio marittimo che si affida in concessione comprende parte della part.catastale n. 4908/5, 4909/2, 4910/5, 4911/7, 5273/4, 5290/1, 5290/2, 5290/3, 5292/5293, 5295/1, 5295/2, 5295/3, 6005, 6006, 6056, 6244 e 6279, il tutto nel c.c. Pola.

Nel demanio marittimo che si dà in concessione il concessionario ha il diritto di utilizzare le infrastrutture esistenti e le sovrastrutture del porto.

#### IV

Per l'uso del bene marittimo di cui al punto II della presente Delibera, il concessionario si impegna a versare al concedente un canone di concessione annuale composto da due parti:

- parte fissa: 3,00 kn/m<sup>2</sup> per la superficie demaniale marittima occupata ovvero 219.600,00 kune (p parole: duecentodiciannovemilaseicento kune)
- parte variabile: 1% delle entrate realizzate nell'area presa in concessione. Le entrate dell'offerente sono considerate quella parte delle entrate da coprire con le voci dal Conto dei profitti e delle perdite del concessionario come segue: costi del personale (AOP 137), ammortamenti (AOP 141) e profitto del periodo (AOP 184). Se il risultato commerciale del periodo è in perdita (AOP 185), la base per il calcolo del canone di concessione viene calcolato solo sommando le voci del costo del personale (AOP 137) e l'ammortamento (AOP 141).

Nel caso in cui il tasso di cambio medio della Banca nazionale croata per la kuna rispetto all'EUR cambi di +/- 3% durante il contratto di concessione, cambia anche l'importo della parte permanente del canone di concessione in conformità con la variazione del tasso di cambio.

Il modo e le modalità di pagamento della tassa di concessione saranno determinati dal contratto di concessione.

#### V

La concessione per sfruttamento economico del porto a destinazione speciale - porto dell'esistente cantiere "Tehonomont-Pula", si assegna per un periodo di 20 anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione.

#### VI

Nel demanio marittimo che si dà in concessione, le attività di utilizzo consentite dalla documentazione planimetrica possono essere svolte esclusivamente dal concessionario.

#### VII

Il concessionario ha l'obbligo, per tutta la durata della concessione sfruttare economicamente, mantenere e tutelare con l'attenzione di un buon gestore il demanio marittimo di cui all'art.3 della presente Delibera, nel rispetto di tutte le norme di legge, in particolare quelle nel campo della tutela ambientale, dell'assetto territoriale e dell'edilizia.

#### VIII

Il concessionario ha l'obbligo per ogni costruzione futura o ristrutturazione sul demani marittimo del punto II della presente Delibera, richiedere il consenso del concedente e le licenze in conformità con le norme che disciplinano l'assetto e la costruzione sul territorio.

#### IX

La concessione stabilita con la presente Delibera viene data esclusivamente al Concessionario.

Il Concessionario non ha il diritto di trasferire la concessione a terzi, né interamente né parzialmente, tranne nel caso di un'autorizzazione espressamente concessa dal Concedente o nei casi stabiliti dalla legge.

#### X

Il Concessionario è tenuto prima della stipula del contratto di concessione di inoltrare al Concedente:

- cambiale/i in bianco al minimo nell'importo doppio del canone di concessione solennizzato da un notaio, tutto allo scopo di garantire il corretto pagamento del canone di concessione,
- cambiale/i in bianco al minimo nell'importo doppio del canone di concessione solennizzato da un notaio, tutto allo scopo di assicurare il pagamento della differenza tra dell'importo offerto e pagato della parte variabile del canone di concessione,
- polizza assicurativa valida per l'offerente per l'intera durata del contratto, come prova della garanzia per la copertura della responsabilità dall'attività.

#### XI

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola che al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di quiescenza o dalla data in cui la delibera sull'assegnazione della concessione diventa esecutiva, di stipulare con il concessionario il contratto di concessione conformemente alle disposizioni della presente Delibera, che disciplinerà in dettaglio i diritti e gli obblighi del concessionario e del concedente.

Se il concessionario non firma il Contratto di concessione, perde tutti i diritti stabiliti dalla presente Delibera.

#### XII.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

#### INDICAZIONE DI RIMEDIO GIURIDICO:

Contro la presente Delibera è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dal giorno del ricevimento della presente Delibera.

Il ricorso va presentato al Ministero degli affari marittimi, del traffico e dell'infrastruttura tramite il concedente in forma scritta con consegna diretta o mediante posta raccomandata.

Il ricorrente è tenuto alla contestuale presentazione di una copia del ricorso al Ministero degli affari marittimi, del traffico e dell'infrastruttura, Prinsavlje 14, 10000 Zagreb.

CLASSE:UP/I342-01/19-01/11

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0247-19/-8

Pola, 31 luglio 2019

### IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/1 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il mercoledì 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull’approvazione della Relazione sul lavoro  
svolto nel 2018 dalla municipalizzata  
Castrum Pula 97 d.o.o. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l’anno 2018 dalla municipalizzata Castrum Pula 97 d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/21  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pula, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il mercoledì 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull’approvazione della Relazione sul lavoro  
svolto della municipalizzata  
Fratarski d.o.o. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l’anno 2018 dalla municipalizzata Fratarski d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/22  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il mercoledì 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull'approvazione della Relazione sul lavoro svolto dalla municipalizzata Kaštijun s.r.l. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l'anno 2018 dalla municipalizzata Kaštijun d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/23  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il mercoledì 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull'approvazione della Relazione sul lavoro svolto dalla municipalizzata  
Luka Pula d.o.o. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l'anno 2018 dalla municipalizzata Luka Pula d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/24  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

**CONCLUSIONE**  
**sull’approvazione della Relazione sul lavoro**  
**svolto dalla municipalizzata**  
**Monte Giro d.o.o. Pola**

**I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l’anno 2018 dalla municipalizzata Monte Giro d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

**II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/25  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ**  
**DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il mercoledì 31 luglio 2019 emana la

**CONCLUSIONE**  
**sull’approvazione della Relazione sul lavoro**  
**svolto della municipalizzata Plinara d.o.o. Pola**

**I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l’anno 2018 dalla municipalizzata Plinara d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

**II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/26  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ**  
**DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull'approvazione della Relazione sul lavoro  
svolto della società commerciale  
Pragrande s.r.l. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per il 2018 della municipalizzata Pragrande d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/28  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il mercoledì 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull'approvazione della Relazione sul lavoro  
svolto dalla municipalizzata  
Pula Herculanea d.o.o. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 della municipalizzata Pula Herculanea d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 302-02/19-01/27  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

**CONCLUSIONE**  
**sull’approvazione della Relazione sul lavoro**  
**svolto dalla municipalizzata**  
**Pula Parking d.o.o. Pola**

**CONCLUSIONE**  
**sull’approvazione della Relazione sul lavoro**  
**svolto dalla municipalizzata**  
**Pula Parking d.o.o. Pola**

**I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 della municipalizzata Pula Parking d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

**I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 della municipalizzata Pula Parking d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

**II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

**II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

CLASSE: 302-02/19-01/29  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

CLASSE: 302-02/19-01/29  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ**  
**DI POLA**

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ**  
**DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull'approvazione della Relazione sul lavoro  
svolto della municipalizzata  
Pulapromet d.o.o. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto nel 2018 della municipalizzata Pulapromet d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/30  
N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull'approvazione della Relazione del lavoro  
svolto dalla PULA SPORT d.o.o. Pola  
per l'anno 2018**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto dalla municipalizzata Pula Sport d.o.o., Pola per il 2018 nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 023-01/19-01/518  
N.PROT.:2168/01-04/-02-0291/-19-25  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull’approvazione della Relazione sul lavoro svolto dalla municipalizzata Tržnica d.o.o. Pola**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l’anno 2018 dalla municipalizzata Tržnica d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/31

N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3

Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull’approvazione della Relazione sul lavoro svolto dalla municipalizzata Vodovod Pula d.o.o. Pula**

### **I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto per l’anno 2018 dalla municipalizzata Vodovod Pula d.o.o. Pola nel testo proposto con allegati.

### **II**

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell’emanazione.

CLASSE:302-02/19-01/32

N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0294-19/-3

Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi degli articoli 39 e 106 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 31 luglio 2019 emana la

**CONCLUSIONE**  
**sull'approvazione della Relazione del lavoro**  
**svolto dal club calcistico NK Istra 1961 s.d.d.**  
**Pola per l'anno 2018**

**I**

Si approva la Relazione sul lavoro svolto dal club calcistico NK Istra 1961 s.d.d. Pola per il 2018 nel testo proposto con allegati.

**II**

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 023-01/19-01/518  
N.PROT:2168/01-04/-02-0294/-19-26  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ**  
**DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, 280 al 296 e 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 19/13, 137/15 e 123/175) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 31 luglio 2019, emana la

**DELIBERA**

**sul trasferimento dei diritti di edificazione su**  
**parti della p.c. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1,**  
**p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, entrambe c.c.**  
**Pola a favore della - PULA PARKING d.o.o.**

**I**

Si stabilisce che:

- la Città di Pola è la proprietaria degli immobili indicati alla p.c. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1, p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, tutto c.c. Pola;
- che la Pula Parking d.o.o., ha manifestato interesse a costruire una struttura - parcheggio nella località succitata per le necessità di eseguire le attività della società in oggetto;
- che la costruzione dell'edificio in oggetto è nell'interesse del progresso economico e sociale generale dei cittadini della Città di Pola;
- che la PULA PARKING d.o.o. è un'azienda municipalizzata il cui fondatore è l'unità d'autogoverno locale ovvero la Città di Pola.

**II**

In conformità a quanto stabilito nel punto I della presente Delibera, si trasferirà il diritto a edificare all'immobile p.c. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1, p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, tutto c.c. Pola, in conformità con l'allegato grafico che è parte integrante della presente Delibera a favore della PULA PARKING d.o.o. di Pola, Vicolo Re Salomone 4, CIP: 92332318203, come titolare dei diritti a edificare, al fine di costruire la struttura - parcheggio in conformità con i documenti dell'assetto territoriale, senza compensi.

**III**

Il diritto a edificare di cui al punto II della presente Delibera dura finché dura la struttura realizzata - parcheggio costruito su tale diritto a costruire.

Il diritto a costruire di cui al punto II della presente Delibera cessa con:

- crollo della struttura - parcheggio;
- abolizione, qualora entro 5 anni dall'ottenimento del diritto a costruire sul terreno non venga realizzato il parcheggio per la destinazione stabilita al punto II della presente Delibera;
- nel caso della realizzazione di un edificio costruito con un'altra destinazione d'uso da quella stabilita al punto II della presente Delibera;

**NUMERO 12/19**  
**PAGINA 12**

- con un accordo tra il proprietario del terreno e il titolare dei diritti di costruzione;
- per altri motivi stabiliti dalla Legge.

Con la scadenza del diritto a costruire per i motivi sopraccitati, al portatore del diritto a costruire spetta un compenso per l'edificio costruito, eccetto nel caso di cui al punto III comma 2 e sottocomma 2 della presente Delibera.

#### IV

PULA PARKING d.o.o. si impegna a formare il lotto edificabile per la realizzazione del parcheggio in conformità a quanto stabilito al punto II della presente Delibera, e in base all'attuazione dell'elaborato di parcellizzazione nei libri fondiari e catastali, rilasciare alla Città di Pola un documento tabulare idoneo per la registrazione dell'annullamento del diritto di costruzione nelle parte del bene immobile in oggetto che si trovano fuori dalla copertura del lotto edificabile pianificato, a titolo gratuito.

#### V

Il portatore del diritto a costruire non è autorizzato a trasmettere il diritto a costruire, né ad aggravarlo con diritti reali a favore di terzi, risponde di tutti gli obblighi manifestatisi riguardo al diritto di costruzione acquisito e s'impegna, al termine del diritto a costruire, a consegnare al proprietario del terreno l'immobile non aggravato da qualsiasi aggravio iscritto o no.

#### VI

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a concludere il Contratto di cui al punto I della presente Delibera.

#### VII

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

#### VIII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/19-01/532  
N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0247-19/-3  
Pola, 31 luglio 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 5 Legge sulla sicurezza del traffico stradale ("Gazzetta ufficiale", nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 e 108/17) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 1 agosto 2019 emana la

## **DELIBERA** **sulla modifica della Delibera sui limiti di tempo, tempo di pagamento e tariffe di parcheggio per il servizio di sosta nei parcheggi pubblici della Città di Pola**

#### **Articolo 1**

Nella Delibera sui limiti di tempo, tempo di pagamento e tariffe di parcheggio per il servizio di sosta nei parcheggi pubblici della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 06/16) si modifica il secondo alinea del comma (8) punto 4 che recita:

“- la tariffa applicata per un'ora di sosta dell'autovettura, dell'autocarro con un peso totale ammissibile di 2 tonnellate e di dimensioni che non oltrepassano le misure dei posti contrassegnati, come pure delle motociclette per ogni ora di sosta è 4,00 kn nel periodo invernale e 15,00 kn nel periodo estivo”

#### **Articolo 2**

La presente Delibera si pubblica sul „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 023-01/16-01/821  
N.PROT.:2168/01-03/-01-0269/-19-24  
Pola, 1 agosto 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE  
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'art. 104 comma 1 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18 e 110/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 1 agosto 2019 emana la

## **DELIBERA SUL DECORO URBANO**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

(1) La Delibera sul decoro urbano (di seguito nel testo: Delibera) disciplina il decoro urbano e le misure per l'attuazione sul territorio della città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città).

(2) Le regole di decoro urbano prescritte nella presente Delibera sono obbligatorie per tutte le persone fisiche e giuridiche sul territorio della città, se non diversamente previsto dalla legge o da altri regolamenti.

(3) La presente Delibera disciplina in particolare le disposizioni riguardanti:

- sistemazione degli abitati,
- mantenimento della pulizia e tutela delle aree pubbliche,
- utilizzo delle aree a destinazione pubblica e terreni in proprietà della Città a fini economici ed altri,
- condizioni di utilizzo dei parcheggi pubblici, delle strade non classificate e altre aree a destinazione pubblica per la sosta delle macchine,
- raccolta, trasporto e procedimento inerente ai rifiuti urbani raccolti,
- rimozione della neve e del gelo,
- rimozione di strutture installate abusivamente,
- misure per l'attuazione del decoro urbano,
- infrazioni.

#### **Articolo 2**

(1) Aree a destinazione pubblica del comma 3 sottocomma 3 dell'articolo precedente della presente Delibera si considerano tutte le aree il cui utilizzo è destinato a tutti e alle medesime condizioni. In tutte le aree di uso pubblico è necessario prestare particolare attenzione a garantire che possano essere utilizzate in modo tale da consentire la circolazione delle persone con esigenze speciali.

(2) Per aree a destinazione pubblica del comma precedente del presente articolo si indicano strettamente:

- aree di traffico pubblico: aree di uso pubblico per garantire la circolazione, il passaggio e l'accesso a beni immobili come strade, tratti di strade pubbliche che attraversano un abitato se non si mantengono secondo una legge speciale, strade non classificate in un abitato, piazze, passaggi pubblici (attraverso edifici e tra edifici), marciapiedi, parcheggi, stazioni ferroviarie, fermate del trasporto pubblico e taxi, spazi d'inversione, aree pedonali e piste ciclabili, scale pubbliche e altre aree di traffico,
- aree verdi pubbliche: aree ad uso pubblico con vegetazione destinate all'uso pubblico come passeggiate, archi, siepi, prati, aiuole, aree verdi cuscinetto, cinture verdi e aree di sosta lungo le aree di traffico, parchi e altre forme di progettazione di giardini e parchi, boschi di città

- , gruppi di alberi selvatici, aree ricreative e simili che possono comprendere campi da gioco, fontane a getto, fontane, illuminazione pubblica e altre strutture,
- riva, attracco traghetti e navi, parti di costa assestata, spiagge e altre componenti del demanio marittimo destinate all'uso pubblico,
- altre aree destinate all'uso pubblico.

(3) Per terreno di cui all'articolo 1 comma 3 sottocomma 3 della presente Delibera si considera il terreno all'interno e all'esterno dell'area edificabile che è edificato o che nel piano territoriale è destinato all'edificazione degli edifici e la sistemazione di aree a destinazione pubblica, e si trova all'interno dei confini della Città.

### **II. SISTEMAZIONE DEGLI ABITATI**

#### **Articolo 3**

(1) Le aree abitate della Città devono essere sistemate.

(2) Per sistemazione degli abitati, ai sensi della presente Delibera, si considera l'assestamento degli edifici, aree pubbliche gestite dalla Città e altre aree in uso generale gestite da altri, sistemazione di installazioni, chioschi e strutture simili, strutture comunali e dispositivi in uso generale e altre strutture che con l'aspetto e la collocazione influenzano l'aspetto e l'ordine dell'abitato, in particolare:

- installazione e manutenzione delle tabelle con la denominazione degli abitati, vie, piazze, parchi e targhe della numerazione civica degli edifici,
- sistemazione e manutenzione delle parti esterne degli edifici, vetrine e targhe con il nome delle ditte o artigiani e installazione dell'arredo urbano sugli edifici,
- sistemazione e mantenimento dei giardini, recinzioni lungo gli edifici, aree verdi, stabilimenti balneari e spiagge,
- installazione, utilizzo, sistemazione e manutenzione delle strutture comunali e dispositivi, arredo urbano, strutture e dispositivi di uso generale,
- mantenimento della pulizia e cura delle aree a destinazione pubblica e del terreno recintato ad uso pubblico,
- detenzione degli animali,
- raccolta, rimozione e smaltimento dei rifiuti, nonché altre questioni importanti per l'attuazione dell'arredo urbano nella Città.

(3) Per gli interventi che influiscono sugli edifici e spazi importanti per la tutela del patrimonio edile che come tali sono valorizzati nella documentazione della Soprintendenza per i beni culturali, è necessario richiedere il parere/l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per il patrimonio edile che, in base alla problematica cui si riferisce l'intervento, per l'area dell'unità storico-culturale protetta, e nei casi in cui non sia esplicitamente prescritto nella presente Delibera, richiedere l'autorizzazione/condizioni della competente Soprintendenza per i beni culturali.

#### **Targhe toponomastiche degli abitati, vie, piazze e targhe della numerazione civica**

#### **Articolo 5**

(1) La toponomastica delle vie e delle piazze è stabilita dall'organo competente della Città in conformità con gli atti della Città con cui si stabilisce l'area in oggetto. I nomi dei centri abitati, delle vie e delle piazze devono essere visibilmente contrassegnati con una targhetta.

(2) L'aspetto e le dimensioni delle targhe e delle targhe con i nomi delle vie e piazze, il loro aspetto e posizione, come pure l'aspetto e il contenuto testuale e numerico delle targhe della numerazione civica sono stabiliti dal Sindaco della Città di Pola (di seguito nel testo: Sindaco) con un particolare atto.

(3) Le targhe con i nomi delle strade e piazze sono acquistate, erette e mantenute dall'organo amministrativo della Città incaricato della manutenzione delle infrastrutture urbane.

(4) La targa della numerazione civica si colloca, cambia o toglie in base alle disposizioni dell'organo amministrativo competente per gli affari dell'economia comunale. La targa viene acquistata, installata e gestita dal proprietario o dal gestore dell'edificio a proprie spese. Il proprietario è tenuto a collocare la targa subito all'inizio dell'utilizzo dell'edificio.

(5) Le targhe della numerazione civica è vietato collocarle, cambiarle o toglierle senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo competente per gli affari dell'economia comunale.

### **Sistemazione e manutenzione delle parti esterne dell'edificio**

#### **Articolo 6**

(1) Le parti esterne dell'edificio devono essere mantenute in ordine.

(2) Il proprietario, l'utente o il gestore dell'edificio è tenuto a ristrutturare ed eseguire la manutenzione delle parti esterne disordinate e rovinate nel modo che le parti ristrutturate si conformino con l'aspetto complessivo dell'edificio, o in modo tale che tutti gli elementi esterni (finestre, protezione solare, recinzioni per balconi, ecc.) siano unificati.

(3) Le condizioni di ristrutturazione delle parti esterne dell'edificio, come pure la scelta del colore, è necessario richiederle all'organo amministrativo competente della Città per gli affari del patrimonio edile, mentre per gli edifici all'interno dell'unità storico-culturale protetta e per beni culturali individualmente protetti, alla competente Soprintendenza per i beni culturali.

(4) Fiori e piante ornamentali possono essere tenuti sulle parti esterne dell'edificio visibili dalla superficie pubblica ed eccezionalmente, in condizioni speciali, sistemi di condizionamento d'aria, antenne e altri oggetti, in modo da non compromettere la sicurezza di persone e cose.

(5) Il vaso da fiori al di fuori delle dimensioni dell'edificio deve essere posizionato e fissato in modo tale da evitare che il vaso cada o evitare eventuali fuoriuscite d'acqua sui passanti.

(6) Su finestre e porte, balconi, recinzioni e altre parti dell'edificio rivolte verso la superficie pubblica non è possibile appendere o esporre biancheria, biancheria da letto, tappeti, stracci e altri oggetti che deturpano l'aspetto esterno dell'edificio.

(7) È possibile illuminare le parti esterne degli edifici in conformità al provvedimento dell'organo amministrativo cittadino competente per l'economia comunale con la previa autorizzazione dell'organo amministrativo competente per il patrimonio edile, ossia dalla Soprintendenza per i beni culturali qualora si illumini un edificio che si trova nell'area dell'unità storico - culturale protetta o ha la caratteristica di bene culturale.

(8) Se le parti esterne dell'edificio sono disordinate, sporche o danneggiate, i fiori e le piante ornamentali

mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, le strutture e le attrezzature installate interferiscono con il traffico pedonale e stradale, le parti esterne dell'edificio sono illuminate senza autorizzazione o altri elementi sono installati senza autorizzazione, il vigile comunale ordinerà misure per rimuovere i difetti riscontrati. Qualora i difetti non vengano rimossi nel tempo stabilito, su ordine del vigile comunale verranno rimossi dalla persona fisica o giuridica autorizzata a spese e rischio del proprietario o utente.

(9) Il proprietario o l'utente dell'edificio che, a causa di danni o deterioramento di parti esterne rappresenta un pericolo pubblico, deve iniziare immediatamente il recupero dell'edificio al fine di eliminare il pericolo pubblico.

(10) Se si stabilisce l'esistenza di un pericolo pubblico e il proprietario o l'utente non ha agito in conformità con il comma precedente del presente articolo, il vigile comunale adotterà le misure prescritte nella presente Delibera o dalla legge in materia.

#### **Articolo 7**

(1) Sulle facciate degli edifici è possibile sistemare:

- targhe toponomastiche e della numerazione civica,
- targhe legate alla designazione di artigianati, imprese, istituzioni o enti di carattere pubblico,
- targhe dei monumenti culturali e targhe commemorative nonché insegne simili,
- impianti per l'affissione di annunci funebri,
- elementi espositivi, esposizioni e vetrine,
- cassette postali,
- bancomat,
- tende e parasoli,
- attrezzature per la pubblicità e i manifesti,
- illuminazione esterna di strutture
- porta bandiera

(2) Le attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle la cui installazione è obbligatoria sulla base di regolamenti speciali, si installano in conformità alle approvazioni dalla parte grafica rilasciata dall'organo amministrativo cittadino competente per la gestione degli immobili e la previa autorizzazione e condizioni degli organi competenti per l'assetto territoriale ovvero del patrimonio edile.

(3) L'autorizzazione di cui al precedente paragrafo del presente articolo determina lo scopo, le modalità, le dimensioni, il luogo di installazione, gli obblighi, la scadenza e le modalità di rimozione dell'attrezzatura urbana in questione, nonché l'obbligo di ritornare allo stato iniziale dopo la scadenza del termine dell'impostazione. La domanda di autorizzazione per l'installazione dell'apparecchiatura di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere accompagnata da una rappresentazione grafica dell'intervento nei locali con tutti gli indicatori necessari (ubicazione, forma, materiali e dimensioni) e prova del diritto di proprietà e d'uso.

(4) Le insegne relative agli artigianati, ditte, istituzioni e organi di carattere pubblico, attrezzatura per la pubblicità e i manifesti, bancomat e armadietti a vetrina e vetrine, si collocano di norma sulle facciate degli edifici.

(5) È vietato fare graffiti, scrivere messaggi o in modo simili rovinare le parti esterne degli edifici. Ad eccezione, con l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la sistemazione territoriale, si consente di dipingere singole parti esterne degli edifici o di altre strutture.

(6) Le iscrizioni o le decorazioni di circostanza apposte su un edificio o su un altro luogo designato devono essere

ordinate e pulite e devono essere rimosse entro 24 ore dalla fine dell'occasione per la quale sono state apposte.

(7) L'installazione di condizionatori d'aria, antenne e dispositivi o apparecchiature simili sulle facciate degli edifici volte alle superfici di traffico pubblico, può essere approvata solo quando non ci sono soluzioni alternative per l'installazione degli stessi e quando l'organo amministrativo cittadino competente per le attività di gestione, con la previa autorizzazione dell'organo amministrativo competente per gli affari della sistemazione spaziale, rilascerà il permesso di installare gli stessi a condizioni particolari.

(8) Per gli apparecchi, le attrezzature, gli oggetti e i disegni la cui disposizione è in violazione alle disposizioni del presente articolo, ovvero installata o ubicata in un luogo specifico senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente, il vigile comunale ordina immediatamente la rimozione. Qualora gli stessi non vengano rimossi, la rimozione verrà eseguita da parte di terzi e a spese della persona fisica o giuridica da cui sono stati installati.

## **Vetrine**

### **Articolo 8**

(1) La vetrina è caratterizzata da un'aperta vetrata nelle mura dell'edificio, da un elemento per l'esposizione delle merci o da una vetrina che servono per l'esposizione pubblica delle merci o per le necessità del locale commerciale.

(2) Gli elementi espositivi, le esposizioni e le vetrine che servono per l'esposizione della merce devono avere una forma e caratteristiche tecniche in conformità con l'aspetto dell'edificio e dell'area circostante, il tutto in conformità con le condizioni stabilite dall'autorizzazione per l'affisso degli stessi.

(3) Le vetrine dei locali commerciali devono essere sistemate e pulite e la notte devono essere illuminate e in esse non è consentito sistemare imballaggi o immagazzinare la merce.

(4) L'illuminazione delle vetrine deve essere eseguita in modo professionale in conformità con le tecniche moderne in materia in modo tale da non illuminare direttamente la superficie di traffico.

(5) Per coprire gli elementi espositivi, le esposizioni e le vetrine con tele pubblicitarie, messaggi e altre attrezzature pubblicitarie, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la gestione dei beni immobili. L'autorizzazione in oggetto non è necessario ottenerla per avvisi temporanei per attività d'occasione delle persone fisiche o giuridiche.

(6) Le vetrine dei locali commerciali che si sistemano, adattano o in esse non si esegue temporaneamente alcuna attività, devono essere coperte con materiale opaco adeguato o impedire l'accesso all'interno dei locali commerciali.

(7) Durante le festività, manifestazioni di particolare interesse per la città e altre occasioni speciali, le vetrine possono essere decorate per l'occasione.

(8) Il proprietario o l'utente della vetrina, degli elementi espositivi ed esposizioni è tenuto a rimuovere i danni immediatamente.

(9) È vietato esporre beni e merci fuori dalle vetrine, degli elementi espositivi chiusi ed esposizioni ossia all'entrata del locale commerciale (appendere sulla facciata dell'edificio, infissi e porte delle finestre, passaggi e ingresso all'edificio, ecc.).

## **Sistemazione e mantenimento delle aree verdi, cortili, recinzioni, orti, frutteti e aree simili (giardini)**

### **Articolo 9**

(1) Il proprietario e utente degli edifici residenziali, dei locali commerciali e del terreno agricolo è tenuto a mantenere il giardino o l'ambiente dell'edificio, compresa la recinzione in base alla superficie di uso pubblico.

(2) Il giardino ossia l'ambiente dal comma 1 del presente articolo deve essere sistemato.

(3) La recinzione lungo l'area pubblica non deve disturbare la sicurezza del traffico e delle persone. La rete protettiva, punteruoli e simili possono essere sistemati solo come aggiunta alla recinzione esistente nell'ambito dell'altezza prescritta in modo da non disturbare i passanti e non rappresenti un pericolo di lesioni.

(4) Il proprietario o l'utente è tenuto a mantenere in ordine la recinzione accanto all'area pubblica. Il proprietario o l'utente della recinzione di arbusti ornamentali (siepe) è tenuto a potarla regolarmente affinché non sia pericolosa per i passanti, non interferisca con il traffico e non interferisca con la visione degli incroci, dei segnali stradali e l'illuminazione pubblica.

(5) Sulle superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è consentito lo smaltimento o lo stoccaggio di rifiuti edili e di altro tipo, oggetti obsoleti e materiali vari che, a loro volta, compromettono l'aspetto dell'ambiente.

(6) Se il giardino, il cortile, l'orto, il frutteto, le superfici verdi e le altre aree di un edificio, di un edificio commerciale o altre superfici o recinzioni adiacenti a un'area pubblica non sono sistemate secondo le modalità previste dalle disposizioni della presente Delibera, il vigile comunale inviterà tramite provvedimento l'utente dell'edificio o il proprietario di rimuovere le carenze.

(7) Se esiste la possibilità che un albero crolli su una superficie pubblica o ferisca un persona o danneggi degli immobili, il vigile comunale in seguito alla denuncia e al previo parere dell'organo amministrativo cittadino competente per la tutela dell'ambiente, tramite provvedimento ordinerà di rimuovere l'albero o le sue parti pericolose ai proprietari o ai gestori.

(8) Il vigile comune ordinerà al proprietario, ovvero alla persona fisica o giuridica che si occupa della manutenzione del verde di rimuovere le carenze sul materiale verde in conformità alle disposizioni della presente Delibera. Qualora in base all'ordine del vigile comunale le carenze non siano state rimosse nel termine stabilito, le stesse saranno rimosse dalle persone fisiche o giuridiche autorizzate a spese e rischio del proprietario.

## **Strutture comunali in uso generale**

### **Articolo 10**

(1) Le strutture comunali in uso generale, ossia strutture che si usano a destinazione pubblica (di seguito nel testo: strutture a destinazione pubblica) sul territorio della Città sono:

- illuminazione pubblica,
- orologi pubblici,
- servizi igienici pubblici,
- pozzi pubblici, getti d'acqua e fontane, rubinetti pubblici, docce e cabine per il cambio nelle spiagge e strutture simili,
- pensiline alle fermate degli autobus e simile,

- monumenti, sculture, targhe commemorative e strutture religiose,
- arredo urbano utilizzato a destinazione pubblica (stazioni di ricarica per veicoli elettrici ecc.).
- altre strutture a destinazione pubblica.

(2) Le strutture a destinazione pubblica, qualora nella presente Delibera o in prescrizioni particolari non sia stabilito diversamente, si collocano in base all'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per l'economia comunale, in base al tipo e destinazione della struttura in uso generale, il tutto in base alla previa autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per gli affari di sistemazione dello spazio.

#### **Articolo 11**

(1) Il proprietario, ossia la persona fisica o giuridica artigiano alla quale la Città ha affidato la manutenzione o gestione delle strutture a destinazione pubblica, è tenuto a mantenerle in ordine, pulite con attrezzature funzionali. La persona alla quale la Città ha affidato la manutenzione o la gestione delle strutture a destinazione pubblica, è tenuta a porre rimedio al danno e ai malfunzionamenti risultanti il più presto possibile e non oltre 8 giorni dopo la determinazione del danno o del malfunzionamento.

(2) È vietato fare graffiti, scrivere messaggi e in modi simili rovinare le parti esterne degli edifici.

(3) Il vigile comunale informerà immediatamente in merito a danni intravisti sulle strutture pubbliche l'organo amministrativo cittadino competente per gli affari di manutenzione dell'infrastruttura comunale, qualora le strutture in oggetto siano di proprietà della Città. Qualora le strutture in oggetto siano di proprietà di altre persone, il vigile comunale rilascerà l'ordine per rimuovere i difetti e qualora non venissero rimossi nel termine stabilito, lo faranno le persone fisiche o giuridiche autorizzate a spese e rischio del proprietario.

### **Illuminazione pubblica**

#### **Articolo 12**

(1) Le aree pubbliche devono avere un'adeguata illuminazione pubblica in conformità con le moderne tecniche di illuminazione, tenendo conto dell'importanza di alcune parti della città e delle aree per l'uso pubblico del traffico e delle esigenze dei cittadini.

(2) L'uso di impianti e dispositivi di illuminazione pubblica per il posizionamento di segnali stradali, pubblicità, decorazioni ornamentali necessarie per la decorazione della città e telecamere di sorveglianza è possibile solo previa autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la gestione dei beni.

(3) Le strutture e i dispositivi di illuminazione pubblica possono essere anche utilizzati per illuminare cartelloni pubblicitari e per la gestione di telecamere di sorveglianza in conformità con l'autorizzazione dell'organo amministrativo competente della città responsabile della manutenzione delle infrastrutture comunali e non possono essere utilizzati per altri scopi.

(4) È vietato rovinare, rompere, sporcare i corpi illuminanti e le strutture e i dispositivi dell'illuminazione pubblica. È vietato recintare, oscurare o in alcun modo limitare l'accesso a dispositivi e oggetti di illuminazione pubblica.

### **Orologi pubblici**

#### **Articolo 13**

(1) Gli orologi pubblici possono essere collocati nelle piazze, incroci principali e altre località molto frequentate della città.

(2) Gli orologi pubblici vengono collocati e mantenuti dalla persona fisica o giuridica che li ha installati, ovvero dall'organo amministrativo della città competente per gli affari dell'economia comunale o dalla persona alla quale è stato affidato il compito.

### **Servizi igienici pubblici**

#### **Articolo 14**

(1) I bagni pubblici si costruiscono nelle piazze, mercati, stazioni, terminali e spazi simili, in parchi e aree sosta, in luoghi di balneazione o in luoghi in cui i cittadini si riuniscono e soggiornano e devono essere mantenuti in buone condizioni.

(2) Le cabine WC si collocano sulle superfici su cui si riuniscono o sostano molti cittadini con l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per gli affari dell'economia comunale.

(3) I servizi pubblici con persona addetta lavorano, ovvero sono aperti nel periodo stabilito dal Sindaco e, di norma, nel corso della stagione turistica durante l'interna giornata.

### **Pozzi e rubinetti pubblici**

#### **Articolo 15**

(1) I pozzi e rubinetti pubblici si costruiscono e mantengono in conformità alle prescrizioni relative alla fornitura di acqua potabile.

(2) I pozzi sulle superfici pubbliche che non sono recintati devono avere un'adeguata sicurezza. Il proprietario del terreno su cui si trova il pozzo è tenuto ad assicurarne la sicurezza.

(3) È vietato fare il bagno ed estrarre le monete dai getti d'acqua e fontane.

(4) Il proprietario o utente/concessionario, è tenuto a mantenere pulite e funzionanti le docce e le cabine sulle spiagge. In caso contrario, qualora il difetto rilevato dal vigile comunale tramite provvedimento presentato al proprietario o utente/concessionario non sia stato rimosso, quest'ultimo sarà rimosso a spese del proprietario o utente/concessionario.

### **Pensiline alle fermate degli autobus delle linee urbane**

#### **Articolo 16**

(1) Alle fermate degli autobus urbani si collocano le pensiline.

(2) Le pensiline si collocano in modo da non disturbare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e assicurare l'accessibilità alla fermata in base alle prescrizioni speciali. Il gestore degli autobus si occupa di installare e mantenere le tabelle alle fermate degli autobus urbani.

(3) Le fermate degli autobus urbani devono essere dotate in norma di panchine, cestini per l'immondizia e raccoglitori per mozziconi nonché di targhe recanti il nome della fermata, del piano di guida nonché devono soddisfare

le altre disposizioni riguardanti la segnaletica stradale.

(4) Alle stazioni del trasporto urbano è possibile installare anche colonne informative (totem di adeguate dimensioni e simile) con i dati sull'orario di guida su cui è possibile anche apporre pubblicità.

(5) La costruzione e la manutenzione delle strutture di cui al presente articolo sono di competenza dell'organo amministrativo della città che si occupa della manutenzione delle infrastrutture comunali, per cui la costruzione e la manutenzione delle strutture possono essere affidate a un artigiano o artigiano nella persona fisica o giuridica autorizzata.

(6) È vietato sporcare, rovinare e danneggiare le pensiline, i cestini per le immondizie, i raccoglitori per i mozziconi e le tabelle di marcia alla fermate del trasporto urbano. È vietato incollare manifesti, avvisi e simili nonché disegnare graffiti sulle pensiline.

(7) Il piano di ubicazione per la collocazione delle pensiline per i passeggeri nel trasporto urbano pubblico è adottato dal Sindaco su proposta dell'organo amministrativo cittadino competente per la pianificazione territoriale.

### **Monumenti, sculture ed elementi commemorativi**

#### **Articolo 17**

(1) Un monumento viene eretto in memoria o ricordo di una persona o evento che hanno influito sulla vita pubblica, culturale, economica, religiosa e politica della Repubblica di Croazia o del mondo.

(2) L'iniziativa per l'erezione, lo spostamento e la rimozione di monumenti, sculture, targhe commemorative, siti religiosi e oggetti simili può essere presentata da una persona giuridica (la persona autorizzata dalla Città, associazione, istituzione) o da una persona fisica il tutto secondo le modalità e secondo la procedura stabilite dagli atti della Città che disciplinano l'area tematica.

(3) Un monumento, una scultura, una lapide commemorativa, un elemento sacrale e oggetti simili devono essere eretti, spostati o rimossi sulla base del provvedimento dell'organo amministrativo cittadino responsabile per la gestione dei beni.

(4) I monumenti, le sculture, le lapide commemorative, gli elementi sacrali e oggetti simili devono essere tenuti in ordine e non devono essere danneggiati o distrutti.

### **Vasi con piante ornamentali**

#### **Articolo 18**

(1) Sulle superfici a destinazione pubblica è consentito collocare vasi con piante ornamentali in conformità con il permesso dell'organo amministrativo responsabile per la gestione dei beni e con la previa autorizzazione dell'organo amministrativo competente per la sistemazione territoriale.

(2) Il proprietario è tenuto a curare il vaso con le piante ornamentali, riempirlo, rinnovarlo e mantenerlo pulito. In caso contrario è tenuto a rimuoverlo su ordine del vigile comunale.

### **Cabine telefoniche pubbliche e cassette postali**

#### **Articolo 19**

(1) Le cabine dei telefoni pubblici e le cassette postali sono installate e gestite da persone giuridiche che forniscono servizi di telecomunicazione e postali.

(2) Le scatole di derivazione indipendenti per la sistemazione dell'attrezzatura delle telecomunicazioni si possono sistemare sulla superficie a destinazione pubblica se le stesse non è possibile collocarle sul lotto edificabile su cui si trova la struttura o l'edificio per le cui necessità si installa la scatola in oggetto, secondo l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la sistemazione territoriale.

### **Arredo urbano**

#### **Articolo 20**

(1) Per arredo urbano ai sensi della presente Delibera si considera:

1. Strutture temporanee:

- chioschi o altre strutture prefabbricate

strutture prefabbricate (moduli) dalla superficie di 15m<sup>2</sup>, standardizzate e trasportabili che possono essere allacciati all'infrastruttura comunale e la cui installazione si esegue con il montaggio a secco su relative basi e con presupposizione di rimozione degli stessi da una determinata posizione,

- dispositivi mobili

unità spaziali indipendenti e trasportabili che servono per la vendita della merce, l'offerta di servizi o gallerie espositive e spazi simili,

- attrezzatura che si sistema per le necessità di organizzare le terrazze delle strutture ristorative

tavoli, sedie, vasi di fiori, ombrelloni, tende da sole, recinzioni mobili, diverse basi pavimentali e altre attrezzature per la ristorazione,

- attrezzatura per l'organizzazione di feste

- tendoni, casette, luna park, attività d'intrattenimento e simile,

- attrezzatura che si sistema per l'organizzazione di manifestazioni per le solennità statali e religiose, commemorazioni, eventi sportivi, allo scopo di promozione e altre manifestazioni ossia eventi,

- dispositivi di servizio

distributori automatici, frigoriferi, bilance, forni di cottura, rimorchi per la vendita ambulante e simili,

- stand (banconi)

di dimensioni standard facilmente trasportabili previsti per la vendita permanente, temporanea o d'occasione,

- elementi espositivi e vetrine

elementi portatili di tipo chiuso destinati all'esposizione e promozione di prodotti e servizi.

2. Articoli pubblicitari e promozionali:

- cartelloni pubblicitari, nome pubblicitario, logo pubblicitario, vetrina pubblicitaria, mobile pubblicitario, totem pilastro pubblicitario, banner, bandiera pubblicitaria, adesivo pubblicitario, tende pubblicitarie e dispositivi pubblicitari

- pubblicità sulle recinzioni protettive dei cantieri edili, pubblicità sulla tela protettiva del ponteggio,

- tabelloni pubblicitari, colonne pubblicitarie e armadietti pubblicitari, attrezzatura per manifesti e altri dispositivi simili per evidenziare messaggi promozionali, pubblicizzare e informare, alberi per bandiere pubblicitarie,

3. Recipienti per rifiuti, cestini per rifiuti e altre attrezzature per la raccolta di rifiuti,

4. Attrezzatura per i parchi gioco e terreni sportivi pubblici,

5. Attrezzature per aree gioco per cani,

6. Pali per bandiere e oggetti simili,
7. Indicazioni, attrezzature e dispositivi che si installano sulle parti esterne degli edifici

(2) I proprietari o gli utenti degli articoli di cui al comma (1) del presente articolo sono tenuti a mantenerli ordinati, puliti e in buone condizioni.

(3) L'importo dell'imposta per l'installazione di strutture, elementi pubblicitari e informativi si stabilisce in base alla Delibera sulle tasse cittadine della Città.

#### **Articolo 21**

(1) Sul territorio della Città la sistemazione dell'attrezzatura urbana si esegue in conformità:

- alle disposizioni della presente Delibera,
- all'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente che si occupa della gestione dei beni,
- alla Delibera sul modo e sui criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche che emana il Sindaco su proposta dell'organo amministrativo competente per i lavori di gestione del patrimonio,
- ai Piani dell'arredo urbano emanati dal Sindaco su proposta dell'organo amministrativo di competenza per l'assetto territoriale,
- disposizioni dell'ordine di mercato per i mercati aperti che riguarda la previa autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la sistemazione territoriale e l'economica comunale.

(2) Nei piani di cui al comma 1 del presente articolo si stabiliscono le ubicazioni, le linee guida nella progettazione, l'ordine e il modo di collocare l'arredo urbano e i dispositivi tramite la suddivisione della Città in più unità logiche funzionali per cui si prevederà il relativo arredo urbano in tale spazio cittadino riconoscibile come unità.

#### **Articolo 22**

(1) L'arredo urbano si può installare solo nel modo che con la sua posizione e collocazione soddisfi al meglio la destinazione per la quale si sistema e ciò nelle località in cui:

- con la sua installazione non disturba la circolazione stradale e pedonale,
- non impedisce o ostacola l'uso di edifici o altre strutture,
- non mette in pericolo la sicurezza delle persone e non rappresenta un rischio potenziale per i beni,
- non disturba la manutenzione comunale e le altre infrastrutture,
- non riduce la trasparenza (oscura la segnalazione verticale e orizzontale, riduce l'angolo di visione, ecc.),
- non influisce negativamente sulla progettazione e sul funzionamento dello spazio circostante,
- non influisce negativamente sugli edifici e sull'ambiente del patrimonio edile,
- non influisce negativamente sugli spazi verdi,
- non rappresenta una fonte aggiuntiva di rumore e inquinamento.

(2) L'installazione di attrezzature urbane per la vendita di prodotti alimentari può essere approvata solo in luoghi designati per i quali sono state emesse condizioni dall'ispezione competente in conformità con un regolamento speciale.

(3) Le aree pubbliche possono essere utilizzate per uso temporaneo con l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la gestione patrimoniale.

(4) L'autorizzazione e la rappresentazione grafica dell'uso dell'area pubblica di cui al presente comma devono

essere esposte in un luogo ben visibile agli utenti dell'area pubblica.

#### **Attrezzatura per affissioni**

##### **Articolo 23**

(1) Attrezzatura per affissioni ai sensi della presente Delibera si considera l'attrezzatura per l'affissione di manifesti di carattere informativo o pubblicitario.

(2) Per manifesto si considera un annuncio di carattere informativo o pubblicitario.

(3) L'attrezzatura per le affissioni si dispone in luoghi stabiliti dal Piano e nel modo stabilito dal Sindaco nella Delibera in cui si definiscono le condizioni e gli altri elementi di installazione dell'attrezzatura per le affissioni.

(4) I manifesti si possono disporre su elementi dell'arredo urbano come segue:

- colonne per affissioni,
- cartelloni pubblicitari,
- sistema illuminato per pubblicità (city light),
- elementi simili qualora lo stesso si preveda nel Piano nel comma precedente del presente articolo.

(5) Il posizionamento delle attrezzature per affissioni e la distribuzione di materiale promozionale è consentito solo sulle superfici e sugli oggetti previsti dal Piano, il tutto sulla base dell'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la gestione del patrimonio.

(6) È vietato incollare e posizionare manifesti, pubblicità e materiale promozionale in luoghi non previsti a tale scopo come alberi, muri di sostegno e colonne, facciate di edifici, cabine telefoniche, pali di illuminazione pubblica, sale d'attesa per trasporti pubblici, semafori, automobili e altri autoveicoli, veicoli parcheggiati in aree pubbliche, cassonetti per rifiuti, recinzioni e altri luoghi non approvati dall'organo amministrativo cittadino di competenza.

(7) Eccezionalmente, per la durata delle manifestazioni, solennità statali e feste religiose, anniversari, manifestazioni sportive, pubblicitarie ed altre, elezioni ed altri eventi di interesse della Città, i manifesti possono essere affissi anche fuori dai luoghi stabiliti nel Piano nel quale si stabilisce lo scopo, le modalità, il luogo e l'ora per cui viene pubblicato il manifesto, nonché l'obbligo, la scadenza e le modalità di rimozione del manifesto dopo la scadenza del manifesto e in base all'autorizzazione dell'organo amministrativo competente della Città. Oltre alla domanda per ottenere il permesso è necessario allegare la soluzione concettuale del manifesto con le dimensioni e il contenuto dello stesso.

(8) Per i manifesti e altri materiali pubblicitari dal presente articolo disposti senza l'autorizzazione dell'organo di competenza, il vigile comunale ordinerà immediatamente la rimozione. Qualora gli stessi non vengano rimossi, la rimozione verrà eseguita da parte di terzi e a spese della persona fisica o giuridica da cui sono stati affissi.

#### **Distribuzione di volantini pubblicitari ed altri**

##### **Articolo 24**

(1) È vietato lanciare, distribuire volantini pubblicitari, opuscoli ed altro senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per gli affari di gestione del patrimonio.

(2) Alla richiesta per il rilascio del consenso si allega il contenuto del volantino o opuscolo e si indicano le località e il periodo in cui si eseguirà la pubblicità.

(3) Nel consenso di cui al comma primo del presente articolo si stabilisce la tariffa, l'ubicazione e i tempi per il lancio, la distribuzione di pubblicità e altri volantini o opuscoli.

(4) L'importo della tariffa per il lancio e la distribuzione dei volantini e del materiale promozionale si stabilisce nella Delibera sulle tasse cittadine della Città.

### **Attrezzature pubblicitarie**

#### **Articolo 25**

(1) Le attrezzature pubblicitarie possono essere disposte su aree pubbliche nei luoghi e alle condizioni stabilite nel Piano per l'ubicazione delle attrezzature pubblicitarie, adottato dal Sindaco su proposta dell'organo amministrativo competente della città per la pianificazione territoriale, che prescrive la tipologia e l'aspetto e altre condizioni per il posizionamento delle attrezzature pubblicitarie.

(2) Le attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posizionate sulla base dell'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la gestione del patrimonio in cui si stabiliscono le modalità, le dimensioni, il luogo e il periodo di installazione, gli obblighi, le scadenze e il metodo di rimozione, le tasse e l'obbligo di riportare il tutto allo stato iniziale in seguito alla scadenza dell'affissione.

(3) Per i manifesti e altri materiali pubblicitari dal presente articolo disposti senza l'autorizzazione dell'organo di competenza, il vigile comunale ordinerà immediatamente la rimozione. Qualora l'attrezzatura non venga rimossa, la rimozione verrà eseguita da parte di terzi e a spese della persona fisica o giuridica da cui è stata collocata.

### **Pubblicità fonica**

#### **Articolo 26**

(1) La pubblicità fonica può essere effettuata sulla base dell'autorizzazione dell'organo amministrativo competente della città responsabile per le attività di gestione del patrimonio con il previo consenso dell'organo amministrativo responsabile per gli affari legati al traffico.

(2) L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo determina l'area in cui può essere effettuata la pubblicità, tenendo conto dell'obbligo di rispettare il livello sonoro prescritto, l'orario prestabilito e l'importo della relativa imposta cittadina sulla pubblicità.

(3) Per pubblicità fonica si intende anche annunci sonori che contraddistinguono un singolo venditore.

### **Vendita della merce fuori dagli esercizi**

#### **Articolo 27**

(1) Le ubicazioni e le altre condizioni per la vendita della merce e i servizi fuori dagli esercizi in luoghi aperti eccetto il mercato, sono stabiliti dal Sindaco con un atto particolare.

(2) Le persone fisiche e giuridiche possono eseguire la vendita della merce in luoghi aperti in conformità alle prescrizioni con cui si stabilisce l'esecuzione dell'attività commerciale.

(3) È vietato eseguire attività commerciali negli accessi e passaggi agli edifici, qualora gli stessi si utilizzino anche come entrata negli edifici residenziali.

(4) Nei mercati all'aperto ed esposizioni fieristiche è

obbligatorio sistemare i relativi cassonetti per l'immondizia.

(5) Il vigile comunale è tenuto a segnalare all'ispezione competente la vendita di merci al di fuori dei negozi in luoghi non approvati dalla Città.

### **Manifestazioni**

#### **Articolo 28**

(1) In occasione di eventi, festività, anniversari, elezioni e altri eventi di interesse per la Città, un'occupazione speciale dell'area pubblica può essere autorizzata allo scopo di posizionare dispositivi mobili e strutture di supporto. Per le necessità succitate la Città può essere appositamente sistemata e per le occasioni citate si consente l'installazione di attrezzature aggiuntive, dispositivi e decori complementari. Per sistemazione particolare degli abitati si intende l'installazione di dispositivi e apparecchiature di illuminazione ai fini della corretta presentazione notturna degli edifici.

(2) L'autorizzazione con cui si consente la sistemazione di dispositivi mobili di cui al comma precedente del presente articolo viene rilasciata dall'organo amministrativo cittadino competente per gli affari di gestione del patrimonio.

### **Venditori ambulanti**

#### **Articolo 29**

(1) Per venditori ambulanti ai sensi della presente Delibera si considera la vendita senza un luogo permanente, tramite un veicolo sistemato in modo particolare per la vendita della merce ossia tramite carrelli che trasportano merci da un luogo all'altro e che sono attrezzati per la vendita al dettaglio di determinati gruppi di prodotti.

(2) I venditori ambulanti possono vendere solo su aree pubbliche, previa autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per le attività di gestione del patrimonio con la previa autorizzazione dell'organo amministrativo competente per la gestione del traffico nella quale saranno indicate le aree e le località per l'esecuzione dell'attività come pure la relativa imposta cittadina.

(3) Oltre alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere specificati i luoghi e il periodo per i quali è richiesta l'autorizzazione alla vendita, una descrizione dei prodotti da vendere e una fotografia del veicolo dal quale deve essere effettuata la vendita.

### **Attrezzature per l'ulteriore regolamentazione del traffico**

#### **Articolo 30**

(1) Le apparecchiature per un'ulteriore regolamentazione del traffico ai sensi della presente Delibera si considerano colonne fisse e flessibili protettive, sfere di pietra / cemento, vasi con piante ornamentali, recinzioni protettive, rampe, dissuasori oleodinamici a scomparsa (pilomat), ed altre apparecchiature per la regolazione/limitazione dell'utilizzo di aree di traffico non previste nel regolamento sulla segnaletica stradale e attrezzature stradali.

(2) È vietato posizionare l'apparecchiatura del paragrafo precedente di questo articolo lungo il marciapiede o sulla carreggiata al fine di prevenire il parcheggio improprio dei veicoli, tranne in casi eccezionali in cui tali veicoli presentano un pericolo per il traffico e il movimento dei pedoni, nella zona di intersezione e 5 m prima dell'attraversamento pedonale.

(3) Le attrezzature di cui al primo comma del presente articolo devono essere installate sulla base dell'autorizzazione dell'organo amministrativo competente della Città per la gestione del traffico.

### **Cartelli con le indicazioni**

#### **Articolo 31**

(1) I cartelli con le indicazioni che non sono stabiliti nei regolamenti e in altri atti relativi al traffico, alla segnaletica per turisti e ad altre segnalazioni il cui scopo è indicare e indirizzare verso edifici che ospitano attività sanitarie, farmaceutiche, veterinarie e private, si possono collocare sulle aree pubbliche e altri beni immobili sulla base dell'autorizzazione dell'organo cittadino competente per la gestione del patrimonio in conformità con le disposizioni speciali che regolano la promozione di tali attività a titolo gratuito.

(2) Sugli immobili che sono di proprietà delle persone fisiche e giuridiche i cartelli con le indicazioni si possono disporre solo con il consenso del proprietario dell'immobile.

(3) I cartelli con le indicazioni del comma precedente devono essere rettangolari o rettangolari con terminazioni a freccia, con una dimensione massima di 100 x 30 cm e contenere esclusivamente il la denominazione dell'attività.

#### **Articolo 32**

(1) Le persone fisiche e giuridiche che eseguono servizi pubblici sono tenute a mantenere in buone condizioni tutte le attrezzature urbane destinate all'uso pubblico.

(2) È vietato rompere, rovinare, sporcare e imbrattare l'arredo urbano.

### **III. MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 33**

(1) Le superfici per uso pubblico devono essere regolarmente mantenute, pulite e protette dall'inquinamento.

(2) Ai fini del mantenimento della pulizia e della conservazione delle aree pubbliche ai sensi della presente delibera, si considera quanto segue:

- pulizia delle aree pubbliche,
- determinazione di misure per la protezione e la prevenzione dell'inquinamento delle aree pubbliche.

(3) Le aree pubbliche devono essere mantenute in modo da essere pulite e ordinate. Nell'aspetto e nell'attrezzatura devono servire allo scopo per cui sono destinate.

(4) La manutenzione della pulizia delle aree pubbliche è di competenza della Città. La misura, le modalità e le altre condizioni per il regolare mantenimento della pulizia degli spazi pubblici sono determinate dal programma annuale di manutenzione delle infrastrutture urbane adottato dal Consiglio municipale su proposta dell'organo amministrativo cittadino competente per le attività di manutenzione dell'infrastruttura urbana.

(5) Lo standard per il mantenimento della pulizia sulle aree pubbliche è stabilito dall'organo amministrativo cittadino competente per la gestione patrimoniale.

(6) I proprietari e gli utenti degli edifici sono tenuti quotidianamente a mantenere pulite le aree pubbliche che utilizzano per le loro attività ordinarie o che sporcano quotidianamente con le loro azioni.

#### **Articolo 34**

(1) Una persona giuridica o una persona fisica che è un artigiano che svolge un'attività che sporca gli spazi pubblici è tenuta a pulirli regolarmente o a garantirne la pulizia.

(2) Il proprietario o l'utente di strutture sportive o ricreative, parchi divertimento o parchi giochi, l'organizzatore di riunioni pubbliche, eventi pubblici e l'utente di aree pubbliche in cui sono disposte strutture temporanee (chioschi, ecc.) è tenuto a pulire le aree pubbliche che servono come accesso a tali strutture o per la collocazione di strutture.

(3) Il proprietario o l'utente di cui al comma 2 del presente articolo pulisce l'area pubblica immediatamente dopo la fine dello spettacolo o dell'evento pubblico.

(4) Qualora il proprietario o l'utente non agisca in conformità al comma 3 del presente articolo, il vigile comunale ordinerà tramite provvedimento di pulire le aree pubbliche.

#### **Articolo 35**

(1) Gli organizzatori di eventi e altri importanti raduni sono tenuti a rimuovere volantini e annunci degli stessi eventi, durante e dopo l'evento assicurare la pulizia delle superfici e aree sulle quale si è tenuta la manifestazione o l'evento, in modo che le stesse superfici vengano pulite entro e non oltre 4 ore dalla fine dell'evento.

(2) Qualora le aree di cui al comma 1 del presente articolo non siano pulite nel tempo stabilito, su ordine del vigile comunale saranno pulite da una persona fisica o giuridica autorizzata a spese dell'organizzatore.

#### **Articolo 36**

(1) È vietato abbandonare veicoli non utilizzati nel traffico come veicoli vecchi, danneggiati, abbandonati, imbarcazioni e simili, nonché loro parti e roulotte su aree pubbliche.

(2) Il vigile comunale ordinerà al proprietario dei veicoli, delle imbarcazioni e delle loro parti, nonché delle roulotte lasciate sulla superficie pubblica, di rimuoverle dall'area pubblica entro otto giorni.

(3) Se il proprietario del veicolo non ottempera all'ordine del vigile comunale, il veicolo o parte di esso verrà rimosso con la forza e portato nella discarica appropriata, il tutto tramite terzi a spese del proprietario.

(4) I rottami, i veicoli cui non è possibile stabilire un proprietario, carrozzerie di veicoli e le parti del corpo del veicolo, le parti di imbarcazioni e altri oggetti su una superficie pubblica saranno considerati articoli abbandonati e rimossi per ordine di un ufficiale di servizio attraverso una società registrata per la raccolta o il trattamento dei rifiuti.

#### **Articolo 37**

(1) Il vigile comunale ordinerà la rimozione e il trasferimento di un veicolo parcheggiato in un'area verde pubblica a una persona fisica o giuridica che la Città ha incaricato per tali attività, a spese del proprietario del veicolo.

(2) Il vigile comunale ordinerà la rimozione e il trasferimento di un veicolo che non consente l'accesso ai veicoli per la raccolta della spazzatura fino al lungo in cui si trovano i cassonetti per l'immondizia tramite la persona fisica o giuridica alla quale la Città ha affidato i lavori in oggetto, a spese del proprietario del veicolo.

Sistemazione, manutenzione e utilizzo di aree verdi pubbliche

### **Articolo 38**

(1) La sistemazione e la manutenzione degli spazi verdi pubblici è prescritta dal Sindaco nella Delibera che elabora opere orticole obbligatorie e manutenzione di aree verdi, rinnovo e piantagione di materiale vegetale, protezione contro malattie e parassiti delle piante, manutenzione di passeggiate, strade, dispositivi e attrezzature su aree verdi, spazi verdi pubblici non assestati.

(2) L'organo amministrativo cittadino che gestisce i lavori di manutenzione dell'infrastruttura comunale si occupa della manutenzione ed esecuzione delle attività legate alla sistemazione delle aree verdi non assestate o incarica persone fisiche e giuridiche per l'esecuzione di quanto sopra.

(3) Tutti i lavori legati alla pianificazione di nuove aree verdi sono eseguiti dall'organo amministrativo competente per la sistemazione spaziale.

(4) Gli spazi verdi pubblici sono regolati e mantenuti in conformità con il Piano annuale di manutenzione delle infrastrutture.

(5) La sistemazione, la manutenzione e la protezione degli spazi verdi non coperti dal Piano annuale di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità sono disciplinate da una delibera separata.

(6) Quando esiste un'iniziativa di persone fisiche e giuridiche di sistemare con il proprio lavoro e mezzi delle aree verdi la cui sistemazione non è prevista nel Piano annuale della Città, l'organo amministrativo cittadino di competenza può, in accordo con le persone fisiche o giuridiche interessate, determinare gratuitamente la sistemazione e la manutenzione dello spazio verde pubblico.

(7) Nei parchi bosco si applicano le disposizioni sulla protezione della natura e dei boschi.

(8) Per le parti di verde che sono state dichiarate oggetto naturale protetto, si applicano le norme sulla protezione della natura.

### **Articolo 39**

(1) Lo spazio verde pubblico deve essere mantenuto regolarmente in modo che con il suo aspetto abbellisca l'abitato e serva allo scopo per cui è destinato.

### **Articolo 40**

(1) Per manutenzione di uno spazio verde pubblico si considera in particolare:

- rinnovo del materiale vegetale,
- taglio di alberi e arbusti,
- aratura e potatura di arbusti e siepi,
- falciatura dell'erba,
- concimazione e concimazione fogliare di materiale vegetale che cresce in condizioni avverse (filari di alberi, ecc.),
- rimozione di rami, foglie e altri detriti caduti,
- manutenzione di vasi con piante ornamentali in condizioni ordinate,
- azioni preventive per la prevenzione delle malattie delle piante, la distruzione di parassiti delle piante e la continua attuazione della protezione verde,
- mantenere ordinati i percorsi pedonali e dispositivi sulle aree verdi pubbliche (attrezzature) (verniciatura e riparazioni alle panchine, recipienti, cestini per l'immondizia, deposito per attrezzi, pavimentazioni e simile),
- sistemazione di recinzioni protettive di materiale adatto, ossia siepi in luoghi a rischio di distruzione,

- installazione di cartelli con avvertimento di tutelare le aree verdi pubbliche,
- rinnovo e, se necessario, ricostruzione dell'area verde abbandonata,
- rimozione di neve e rami.

### **Articolo 41**

(1) Sulle aree verdi pubbliche è vietato:

- abbattere e danneggiare alberi, arbusti, aiuole, siepi e altra vegetazione
- estirpare, danneggiare e raccogliere la bassa vegetazione e i fiori,
- raccogliere e prendere senza autorizzazione le bacche,
- scavare a asportare terra, sabbia, pietre, humus e simile,
- guidare, parcheggiare e sostare il veicolo (eccetto le sedie a rotelle e i mezzi comunali che si utilizzano per la manutenzione),
- accendere fuochi, gettare oggetti ardenti,
- lasciare gli animali liberi eccetto nelle aree previste a tale destinazione,
- attaccare e legare qualsiasi tipo di oggetto (biciclette, carrelli, motociclette, ecc.) ad alberi, arbusti e attrezzature del parco,
- piantare alberi senza stabilire precedentemente la posizione delle infrastrutture sotterranee,
- esporre quadri, libri, oggetti usati, fiori e altri prodotti
- distruggere, danneggiare, sporcare o disegnare graffiti, rimuovere o spostare apparecchiature nelle aree verdi pubbliche,
- lavare persone, animali o veicoli,
- versare liquidi di scarto di qualsiasi tipo,
- installare attrezzature artigianali, turistiche, alberghiere e di altro tipo, eccetto se ciò non è stabilito nella Delibera sui criteri per l'utilizzo delle aree verdi pubbliche destinate all'organizzazione di terrazze e strutture ristorative, oppure con un altro atto della Città che disciplina la sistemazione di attrezzature sulle aree verdi pubbliche,
- depositare rifiuti, materiale edile, terra, sabbia, rami tagliati e simile.

(2) Singole attività di cui al comma 1 del presente articolo, si possono temporaneamente concedere anche su aree verdi pubbliche con la previa consultazione e risposta dell'organo amministrativo cittadino competente per le attività di manutenzione dell'infrastruttura comunale.

### **Articolo 42**

(1) Se l'investitore o l'esecutore di lavori edili, durante la costruzione di nuove strutture e la ricostruzione di strutture esistenti e l'installazione di apparecchiature, dispositivi e installazioni, danneggia o distrugge lo spazio verde pubblico, al termine dei lavori è tenuto a risistemarlo a proprie spese e riportarlo alle condizioni originali. Se l'area verde pubblica non viene risistemata e ripristinata entro un ragionevole periodo di tempo, il danno verrà eliminato e risistemato dall'organo amministrativo cittadino competente per i servizi comunali, a spese dell'investitore.

(2) Se l'investitore di cui al comma 1 del presente articolo è la Città, al contraente saranno addebitati tutti i danni subiti in contrasto con il contratto concluso.

(3) Una persona che commette intenzionalmente o per negligenza danni all'area verde pubblica è tenuta a risarcire il danno arrecato. Il danno al materiale vegetale si stima in base al valore orticolo delle specie vegetali e il danno agli alberi è determinato da una valutazione in conformità con i

criteri per la valutazione del materiale dendrologico emessi dall'organo cittadino responsabile per la tutela dell'ambiente.

#### **Articolo 43**

(1) La persona fisica o giuridica che gestisce i boschi, strutture naturali protette, strutture sportive, ricreative, turistiche e altri edifici simili, cimiteri e simili, è tenuta a mantenere l'area verde pubblica all'interno di queste aree e a provvedere alla sua protezione e al ripristino in conformità alle disposizioni particolari della presente Delibera.

(2) Se le aree verdi pubbliche non sono protette e non vengono mantenute ordinate, il vigile comunale ordinerà di adottare le misure necessarie per la sistemazione, la manutenzione e la protezione delle aree verdi pubbliche.

#### **Articolo 44**

(1) Nelle aree pubbliche è vietato:

- depositare materiale edile e altri rifiuti ingombranti edili o di altro tipo senza l'autorizzazione dell'organo cittadino competente per le attività di gestione comunale,
- esporre quadri, libri, oggetti usati, prodotti agricoli e di altro tipo senza l'autorizzazione dell'organo cittadino competente per la gestione del patrimonio,
- posizione oggetti, dispositivi ed apparecchiature, pannelli, pubblicità e altri oggetti di carattere pubblicitario, avvisi, volantini o striscioni contrariamente dalle disposizioni della presente Delibera,
- utilizzare i parchi gioco e le attrezzature degli impianti sportivi contrariamente alla loro destinazione d'uso,
- riparare veicoli a motore (eccetto in casi giustificati) ed eseguire attività artigianali,
- lavare persone, animali, veicoli a motore o altri oggetti su sistemi e strutture idrici pubblici,
- portare a passeggio i cani in aree pubbliche senza sorveglianza e guinzaglio o museruola,
- versare liquidi di scarto di qualsiasi tipo su aree pubbliche, in cassonetti e cestini,
- sputare, urinare o defecare fuori dai luoghi previsti,
- lanciare volantini pubblicitari senza l'autorizzazione dell'organo cittadino competente,
- incendiare i rifiuti,
- abbandonare i rifiuti vicino ai contenitori destinati a tale scopo, in particolare rifiuti di grandi dimensioni, imballaggi, rifiuti verdi, ecc.,
- dare da mangiare a uccelli, cani, gatti e a altri animali,
- sistemare e accendere ceri votivi nei luoghi degli incidenti stradali,
- consumare bevande alcoliche eccetto nei casi in cui le aree si utilizzano in conformità all'autorizzazione dell'organo amministrativo competente in base all'atto con cui si disciplina l'uso delle aree pubbliche,
- svolgere qualsiasi tipo di attività con cui si sporca o inquina l'area pubblica.

(2) È vietato occupare le aree pubbliche indipendentemente dallo scopo come pure recitarle, collocare ostacoli, colonne e vasi di fiori senza l'autorizzazione o in contrasto con l'autorizzazione dell'organo cittadino competente.

(3) Sono vietate esibizioni e attività di camerieri, animatori e altro personale orientate ai passanti e potenziali clienti con lo scopo di presentare l'offerta gastronomica dinanzi e nei paraggi delle strutture ristorative.

(4) È vietato rovinare, danneggiare e sporcare le aree pubbliche, come pure le strutture, l'attrezzatura e i dispositivi

che si trovano in esse o ne sono parte integrante.

(5) È vietato utilizzare senza autorizzazione i dispositivi e l'attrezzatura destinata al lavoro dei servizi pubblici.

(6) Per il materiale, i rifiuti o l'installazione di oggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo abbandonati o installati senza l'autorizzazione dell'organo cittadino competente, il vigile urbano ordinerà la rimozione immediata. Qualora il materiale, i rifiuti o gli oggetti non vengano rimossi, la rimozione verrà eseguita da parte di terzi e a spese della persona fisica o giuridica da cui sono stati installati.

### **Videosorveglianza**

#### **Articolo 45**

(1) Sulle superfici pubbliche si installano le telecamere per effettuare la sorveglianza al fine di prevenire comportamenti illeciti, proteggere le aree pubbliche e proteggere i beni di proprietà della Città, persone fisiche e giuridiche, il tutto in conformità con le disposizioni speciali.

(2) Nei luoghi in cui sono installate le telecamere è d'obbligo esporre pubblicamente la scritta che lo spazio è sotto controllo.

(3) Le telecamere di sorveglianza vengono installate in base al provvedimento dell'organo amministrativo competente per la gestione comunale ossia per gli affari di gestione del patrimonio in conformità alle condizioni stabilite dal Sindaco con un atto particolare e con la previa autorizzazione:

- del relativo organo del Ministero degli affari interni
- dell'Agenzia per la tutela dei dati personali
- dell'organo competente per la tutela dei monumenti culturali nei casi in cui si sistemino sugli edifici all'interno dell'unità storico culturale protetta o singoli beni culturali protetti

(4) della persona fisica o giuridica artigiano alla quale la Città ha affidato l'installazione e la manutenzione delle telecamere che è tenuta ad occuparsi del loro corretto funzionamento.

### **IV. UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE**

#### **Materiali da costruzione, ponteggi, organizzazione di cantieri**

#### **Articolo 46**

(1) L'occupazione delle aree pubbliche per la collocazione del materiale edile, dell'installazione dei ponteggi, dell'organizzazione dei cantieri e simile, si permette con l'autorizzazione dell'organo amministrativo cittadino competente per la gestione del patrimonio. Se l'investitore è la Città, non paga la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

(2) La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere la descrizione dei lavori, la superficie del suolo (disegnata su una copia del piano catastale) e lo scopo per cui occupa il suolo pubblico, il periodo per il quale si richiede l'occupazione sul suolo pubblico, l'indicazione se si pianifica porre sui ponteggi dei teli pubblicitari e, qualora necessario, anche il progetto della regolamentazione provvisoria del traffico.

(3) Per l'elaborato sulla regolamentazione provvisoria del traffico, e prima del rilascio dell'autorizzazione, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'organo cittadino

competente per la circolazione stradale.

(4) La parte di suolo occupata deve essere recintata in modo ordinato e corretto, illuminata e contrassegnata opportunamente, il materiale edile deve essere disposto in modo ordinato e recintato in modo da evitare il deflusso delle acque meteoriche, la terra deve essere assicurata per evitare dissipazione e il resto del materiale tenerlo in magazzini o recintato se i lavori si eseguono oltre 24 ore, è consentito mescolare il calcestruzzo solamente in contenitori e non direttamente sul suolo, dove possibile i ponteggi devono essere installati in modo da lasciare sotto un passaggio pedonale che dovrebbe essere protetto da eventuali perdite e cadute di materiale con un tetto protettivo, qualora sia necessario limitare la circolazione di veicoli e pedoni è necessario indicarlo in situ collocando la relativa segnaletica stradale per la deviazione del traffico.

(5) L'utente dell'autorizzazione è tenuto a rimuovere quotidianamente materiali di scarto, strumenti e altri mezzi di lavoro dal terreno dopo il completamento dei lavori, pulire le superfici intorno al cantiere e ripristinare l'area in oggetto entro otto giorni dal completamento dei lavori. Qualora l'utente non sia in grado di riportare l'area nello stato originario nel tempo stabilito, a farlo sarà l'organo amministrativo competente per la gestione degli affari comunali a spese del fruitore.

(6) L'utente dell'autorizzazione è tenuto a smaltire il materiale di scarto in conformità con il regolamento speciale in vigore ed è tenuto a disporre della documentazione che dimostri che è stato smaltito correttamente.

(7) L'utente dell'autorizzazione è tenuto, al più tardi entro 24 ore dal ripristino dell'area allo stato iniziale, informare per via scritta l'organo amministrativo del comma 1 del presente articolo con allegata la prova dello smaltimento corretto dei rifiuti.

### **Sosta provvisoria di veicoli**

#### **Articolo 47**

(1) L'area pubblica può essere provvisoriamente occupata per la sosta di automobili personali e veicoli pesanti, veicoli edili speciali e macchinari, veicoli per reportage, misurazioni e simili in base all'autorizzazione dell'organo cittadino competente per la circolazione stradale.

(2) Ad eccezione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, se l'area pubblica si occupa per due ore non è necessario ottenere l'autorizzazione ma il conducente è tenuto ad informare l'organo amministrativo competente per la vigilanza comunale e il traffico e, qualora la circolazione venga limitata, è necessario informare l'organo competente del Ministero degli interni.

### **Detenzione di animali**

#### **Articolo 48**

(1) Nelle aree abitate della Città non è concesso tenere animali domestici, api, bestie e altri animali pericolosi sul territorio della Città ad eccezione delle aree che stabilisce il Sindaco tramite Delibera su proposta degli organi amministrativi competenti per i servizi veterinari e l'economia comunale, il tutto in conformità alle disposizioni della Legge sulla veterinaria, Legge sul benessere degli animali e gli atti della Città con cui si disciplina l'area in oggetto e ciò se non sono animali domestici che si tengono all'interno di strutture residenziali o animali che si trovano

all'interno di locali commerciali con i permessi ottenuti per svolgere attività che prevedono la custodia degli animali. Mantenere cani e gatti è prescritto da una delibera separata.

(2) In altre aree all'interno dei confini amministrativi della Città si possono tenere animali se la loro custodia soddisfa le condizioni igienico - sanitarie.

#### **Articolo 49**

(1) L'organo amministrativo competente della città responsabile per l'ordine comunale può, in seguito a una denuncia o un procedimento attivato d'ufficio, vietare la custodia degli animali nelle aree in cui ciò è consentito se la custodia degli animali non soddisfa le condizioni sanitarie e igieniche o se ciò provoca disturbi inutili agli inquilini circostanti o compromette l'aspetto dell'abitato.

(2) Se gli animali si custodiscono in zone vietate il vigile comunale rilascerà un provvedimento per la rimozione degli stessi con il termine di esecuzione. Se il proprietario degli animali non li rimuoverà nel tempo stabilito, lo stesso sarà eseguito tramite terzi a spesa del proprietario degli animali.

#### **Articolo 50**

(1) Le condizioni e le modalità di custodia degli animali domestici, il metodo di controllo della loro riproduzione e le modalità di trattamento degli animali abbandonati e perduti sono prescritti da un atto generale della Città che definisce le condizioni e le modalità di custodia degli animali domestici e il modo di agire con animali abbandonati e perduti.

#### **Articolo 51**

(1) Lo spazio riservato ai veicoli di approvvigionamento, che deve essere contrassegnato da appropriati segnali stradali, è determinato da una decisione del sindaco, che determina anche il tipo di veicoli di approvvigionamento, il tempo di trasporto dei veicoli di consegna o il carico o lo scarico delle merci.

(2) Quando si caricano e scaricano merci in aree pubbliche, occorre fare attenzione a non ostruire il traffico e mettere in pericolo i pedoni e rimuoverle i veicoli il prima possibile.

#### **Articolo 52**

(1) Per lo scarico della legna da ardere, segare e tagliare la legna, innanzitutto si utilizza il terreno che si usa per l'uso regolare dell'edificio.

(2) Per lo scarico della legna si può usare provvisoriamente l'area pubblica senza danneggiarla o disturbare il traffico, ovvero il suo utilizzo per una determinata destinazione pubblica.

(3) È necessario rimuovere la legna al più tardi entro 8 ore dal momento dello scarico sulla superficie pubblica, e l'area in oggetto deve essere immediatamente pulita da tutti i resti.

### **Condizioni di utilizzo dei parcheggi pubblici, delle strade non classificate e altre aree a destinazione pubblica per la sosta dei veicoli**

#### **Articolo 53**

(1) Per parcheggi pubblici, ai sensi della presente Delibera, si considerano le aree pubbliche assestate che si utilizzano esclusivamente per il parcheggio di veicoli a motore con relativa attrezzatura su terreno di proprietà

dell'unità d'autogoverno locale ed edifici fuori terra e interrati destinati al parcheggio di veicoli a motore - autosilos il cui investitore, ossia proprietario, è l'unità d'autogoverno locale o la persona che esegue le attività comunali del servizio di parcheggio su aree assestate pubbliche e in autorimesse pubbliche.

(2) Le condizioni di utilizzo dei parcheggi pubblici si stabiliscono in conformità agli atti generali della Città di Pola.

#### Articolo 54

(1) Le condizioni di utilizzo delle strade non classificate sul territorio della Città di Pola si determinano tramite atti legislativi in cui si stabilisce la circolazione stradale e tramite gli atti della Città di Pola.

#### Articolo 55

(1) Le disposizioni della presente delibera, nella parte che prescrive l'ordine comunale e le misure per la sua attuazione si applicano, fatti i debiti cambiamenti, ai parcheggi pubblici, alle strade non classificate e ad altre aree di uso pubblico per il parcheggio dei veicoli.

### Raccolta, rimozione e trattamento dei rifiuti urbani

#### Articolo 56

(1) Per rifiuti urbani ai sensi della presente Delibera si sottintendono i rifiuti comunali misti e biodegradabili, nonché la raccolta differenziata della carta da macero, metallo, vetro, plastica, tessili, rifiuti problematici e ingombranti sul territorio della Città di Pola.

#### Articolo 57

(1) Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali e il servizio legato ad esso, ovvero quello della raccolta differenziata dei rifiuti problematici, carta da macero, metallo, vetro, plastica e tessili nonché rifiuti ingombranti comunali, sul territorio della città di Pola, lo esegue la municipalizzata Pula Herculanea s.r.l. in qualità di fornitore del servizio.

(2) I rifiuti comunali misti e biodegradabili (di seguito: rifiuti comunali) raccolti sul territorio della città di Pola si trasportano al Centro regionale per la gestione dei rifiuti "Castion" in cui si elabora tramite la tecnologia meccanico biologica (MBO).

#### Articolo 58

(1) L'utente dei servizi nel settore della fornitura del servizio pubblico è il proprietario del bene immobile o il proprietario di una parte speciale del bene immobile o dell'utente del bene immobile o di una parte speciale del bene immobile quando il proprietario del bene immobile o una parte speciale del bene immobile ha trasferito l'obbligo di pagare il contratto a quell'utente e ha informato il fornitore del servizio per iscritto.

(2) Più fruitori del servizio possono, su richiesta, in conformità ad un comune accordo, avanzare congiuntamente di fronte al datore del servizio.

(3) L'utente del servizio ha l'obbligo di:

- utilizzare il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e consegnare i rifiuti urbani alla municipalizzata Pula Herculanea d.o.o nella zona in cui si trova l'immobile dell'utente,
- assicurarsi a proprie spese, all'interno del proprio

giardino, la collocazione del contenitore per i rifiuti urbani. Qualora non sia possibile per motivi di spazio sistemare il contenitore all'interno del proprio giardino, è possibile deporre i rifiuti in contenitori collocati sulla superficie pubblica previa autorizzazione dell'organo cittadino competente per la gestione del patrimonio e precedente autorizzazione dell'organo comunale responsabile per l'assetto territoriale e il consenso del datore del servizio.

- è necessario smaltire i rifiuti urbani esclusivamente in appositi contenitori per rifiuti, in luoghi designati in conformità al tipo di rifiuto e allo scopo del contenitore, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei diversi tipi di rifiuti urbani e le regole del sistema di raccolta dei rifiuti urbani dall'atto generale della Città di Pola che disciplina il modo dell'erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti comunali misti e biodegradabili e i servizi legati al servizio pubblico sul territorio della città di Pola,
- dai rifiuti comunali è necessario dividere la carta, vetro, plastica e altri materiali utili (eseguire il riciclaggio),
- consegnare i rifiuti riciclabili, i rifiuti problematici e i rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti) separatamente dagli altri rifiuti urbani e in tutto procedere con i rifiuti urbani secondo le modalità stabilite dalla legge che regola la gestione sostenibile dei rifiuti, degli atti subordinati alla legge per la gestione dei rifiuti urbani e dall'atto generale della Città di Pola che regola le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani misti e biodegradabili e servizi connessi al servizio pubblico nell'area della città di Pola, nonché della presente Delibera.

#### Articolo 59

(1) La municipalizzata Pula Herculanea d.o.o., come datore del servizio è tenuto a:

- fornire un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani secondo un programma prestabilito e le norme applicabili prescritte per l'attività,
- informare gli utenti sul Programma di rimozione dei rifiuti,
- assicurare agli utenti degli adeguati contenitori per i rifiuti urbani,
- contrassegnare il contenitore in modo adeguato,
- scaricare il contenuto del contenitore dall'utente,
- smaltire i rifiuti urbani su base regolare secondo le modalità stabilite dal Programma di smaltimento dei rifiuti,
- essere responsabile della sicurezza, regolarità e qualità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,
- nel fornire il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, adottare misure per la protezione delle aree pubbliche, misure igieniche e sanitarie e aderire alle norme sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla protezione ambientale e, in ogni caso, trattare i rifiuti urbani in conformità con la legge che regola la gestione sostenibile dei rifiuti, la gestione dei rifiuti urbani e l'atto generale della città di Pola regolano le modalità di fornitura del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti urbani biodegradabili e dei servizi relativi al servizio pubblico nel territorio della città di Pola e la presente Delibera.

## **Articolo 60**

(1) I contenitori devono essere installati ed contrassegnati in conformità con l'atto generale della Città di Pola che regola le modalità di fornitura di un servizio pubblico per la raccolta di rifiuti urbani misti e rifiuti urbani biodegradabili, nonché i servizi relativi al servizio pubblico sul territorio della Città di Pola.

(2) La città di Pola e il fornitore di servizi pubblicheranno e terranno aggiornato un elenco contenente le ubicazioni dei diversi siti di raccolta dei rifiuti e le aree in cui la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è assegnata direttamente all'utente dei servizi sulle loro pagine internet.

(3) Nei contenitori di rifiuti urbani è vietato deporre: rifiuti riciclabili, rifiuti elettrici ed elettronici e relativi accessori (come cavi), rifiuti ingombranti, metallici e di costruzione, rifiuti pericolosi (ad es. lampade fluorescenti, lampade a risparmio energetico, vernici, batterie e accumulatori, ecc.), rifiuti liquidi e semi solidi, ardenti e ceneri calde, carcasse di animali e tutte le altre categorie speciali di rifiuti, in conformità con le normative sulla gestione dei rifiuti.

(4) L'utente del servizio è responsabile nei confronti del fornitore di servizi pubblici per qualsiasi tipo di danno causato dallo smaltimento di rifiuti vietati nel contenitore di rifiuti municipali.

(5) La posizione del contenitore sulla superficie di uso pubblico deve essere organizzata in modo adeguato prescritto dall'organo amministrativo competente per la pianificazione dello spazio nella partecipazione alla procedura di cui all'articolo 57, comma 3, alinea 2 della presente Delibera.

(6) I contenitori su superfici di uso pubblico devono essere posizionati in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza del traffico, fissati nei luoghi pendenti e accessibili ai veicoli per lo smaltimento dei rifiuti.

## **Articolo 61**

(1) Nei contenitori per la raccolta differenziata è possibile deporre solo i rifiuti previsti per il relativo cassonetto.

(2) Nei contenitori per i rifiuti comunali misti si possono deporre solo rifiuti comunali misti e nei contenitori per i rifiuti biodegradabili è possibile deporre solo rifiuti comunali biodegradabili.

(3) È vietato lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché qualsiasi altro rifiuto che non corrisponde al tipo di rifiuto a cui è destinato il contenitore, e lo smaltimento dei rifiuti all'esterno del contenitore o in quantità superiori al volume del contenitore assegnato.

(4) È vietato scaricare con i rifiuti ingombranti botti, secchi e altri contenitori che contengono olio, colori, acidi e altre sostanze pericolose e problematiche nonché rifiuti pericolosi.

(5) È vietato rovistare tra i rifiuti nei cassonetti per la raccolta differenziata o in qualsiasi altro modo sporcare il luogo in cui sono collocati i cassonetti per la raccolta differenziata.

(6) È vietato danneggiare i contenitori, disegnare e / o scrivere su di essi e spostarli dal punto contrassegnato.

(7) È vietato parcheggiare veicoli personali in modo tale da impedire l'accesso al relativo veicolo per la raccolta dei rifiuti o disabilitare lo smaltimento dei rifiuti in qualsiasi altro modo.

## **V. RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO**

### **Articolo 62**

(1) La neve e il ghiaccio delle aree pubbliche e dei marciapiedi adiacenti agli edifici e l'accesso agli edifici residenziali e commerciali, chioschi, dispositivi mobili e altre attrezzature urbane, deve essere rimosso dai proprietari o dagli utenti non appena il ghiaccio o la neve cade fino a 5 cm di altezza. I proprietari o gli utenti degli edifici sono tenuti a ripulire la neve e il ghiaccio dai percorsi pedonali, vale a dire la parte della strada pedonale in cui i percorsi non esistono, lungo la lunghezza dell'edificio verso l'area di traffico per una larghezza di almeno 90cm.

(2) La neve e il ghiaccio dai tetti degli edifici devono essere rimossi dai proprietari, utenti o gestori.

(3) In altre aree pubbliche, al fine di garantire la pervietà, la rimozione di neve e ghiaccio deve essere eseguita in conformità con il Programma di manutenzione dell'infrastruttura, tranne in situazioni di emergenza in cui, a causa di condizioni meteorologiche avverse o eventi simili, le superfici pubbliche sono eccessivamente sporche o quando per altri motivi devono essere eccezionalmente pulite.

(4) La neve e il ghiaccio vengono rimossi senza danneggiare il marciapiede, la carreggiata o altre superfici.

(5) La rimozione di neve e ghiaccio dalla stazione dei mezzi di trasporto, parcheggi speciali, posteggi di taxi, mercati al dettaglio e locali simili deve essere curata dalla persona fisica o giuridica che gestisce queste aree.

(6) La rimozione di neve e ghiaccio lungo i chioschi, dispositivi mobili e altri oggetti di arredo urbano su superfici urbane pubbliche e di altro tipo istituite sulla base dell'autorizzazione dell'autorità competente è di competenza delle persone fisiche e giuridiche titolari del permesso per il loro utilizzo.

(7) Se i detentori dell'obbligo di eliminare la neve e il ghiaccio non rimuovono la neve e il ghiaccio, il vigile comunale inoltrerà loro un avviso per rimuovere la neve e il ghiaccio entro le successive 8 ore. Qualora il detentore dell'obbligo di pulizia della neve e del ghiaccio del presente articolo non agisca in seguito all'avviso del vigile comunale, la Città rimuoverà la neve e il ghiaccio tramite terzi a responsabilità e spese delle persone menzionate nel presente articolo.

(8) Le persone fisiche e giuridiche che sono obbligate a pulire la neve e il ghiaccio e ripristinare le superfici dopo la pulizia, sono responsabili per eventuali danni insorti causa mancata pulizia, mantenimento della pulizia e se non riportano le superfici al loro stato originale.

## **VI. RIMOZIONE DI OGGETTI INSTALLATI ABUSIVAMENTE**

### **Articolo 63**

(1) L'arredo urbano, gli apparecchi e altri oggetti collocati in aree pubbliche, nonché terreni, edifici e altri oggetti e superfici in dissenso alle disposizioni della presente Delibera devono essere immediatamente rimossi.

(2) Il vigile comunale ordinerà al proprietario o all'utente dell'area pubblica di rimuovere l'oggetto installato abusivamente.

(3) Qualora l'oggetto del comma 1 del presente articolo installato in base all'autorizzazione della Città abbia vizi, difetti o non sia stato installato in conformità all'autorizzazione, il vigile comunale ordinerà la rimozione al proprietario o all'utente o di conformarlo all'autorizzazione

rilasciata. Qualora i difetti sull'oggetto di cui al comma 1 del presente articolo nel termine stabilito non siano rimossi o conformati all'autorizzazione, si ordinerà la loro rimozione da parte di terzi a spese e rischio del contravventore.

(4) Se gli articoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono usurati, il vigile comunale addetto alle pulizie ne ordina la rimozione o la sostituzione.

(5) Se le persone fisiche o giuridiche non agiscono secondo il provvedimento del vigile comunale di cui al presente articolo, quest'ultimo rimuoverà temporaneamente gli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo a spese e rischio dell'autore attraverso una terza entità giuridica, con l'emissione di un certificato di confisca e avvertimento al proprietario, ossia utente in merito al luogo in cui è stato sistemato l'oggetto e il termine per il ritiro dello stesso.

(6) Gli annunci su pannelli sandwich e le altre pubblicità collocati abusivamente, nonché messaggi pubblicitari, cartelli, striscioni, manifesti e altri segni e informazioni vari, devono essere rimossi immediatamente su ordine del vigile comunale all'emissione di un certificato di confisca, senza condurre la procedura amministrativa.

(7) Gli oggetti collocati abusivamente di cui al paragrafo 1 del presente articolo da un autore sconosciuto devono essere rimossi in conformità con le normative a spese della Città.

#### Articolo 64

(1) Oggetti, strutture e dispositivi collocati abusivamente rimossi da aree pubbliche possono essere recuperati, su richiesta scritta, entro 30 giorni, con la presentazione della prova della proprietà e la prova del regolamento dei costi complessivi di rimozione, magazzinaggio e conservazione.

(2) Se il proprietario non ritira l'oggetto o il dispositivo rimosso entro il tempo specificato, viene considerato abbandonato e può essere esposto alla procedura di vendita pubblica in conformità con le normative e le decisioni del Sindaco in merito alla gestione degli articoli abbandonati.

### VII MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL DECORO URBANO

#### Articolo 65

(1) Il controllo dell'attuazione della presente Delibera viene eseguito dai vigili comunali.

(2) Le attività del controllo comunale vengono svolte dai vigili comunali.

(3) Il vigile comunale è tenuto a mantenere segreta la documentazione, i fatti e le informazioni stabiliti nel normale svolgimento dell'attività.

(4) I vigili comunali sono tenuti a indossare l'uniforme con il segno distintivo e la tessera di riconoscimento nell'esecuzione delle attività di controllo dell'attuazione del decoro urbano.

(5) Il vigile municipale è dotato di tessera che certifica l'identità e il grado mentre le competenze sono indicate in un tesserino a parte. Il modulo della tessera, la forma del distintivo e dell'uniforme di servizio sono prescritti nel regolamento dal Sindaco. Sulla tessera, sul distintivo e sui contrassegni dell'uniforme si usano i colori e lo stemma della Città.

#### Articolo 66

(1) Nell'esecuzione del controllo il vigile comunale è autorizzato:

- ordinare alle persone fisiche e giuridiche di agire al fine di attuare le disposizioni del decoro urbano,
- ordinare l'eliminazione dei difetti delle attrezzature urbane,
- ordinare la rimozione di oggetti o dispositivi collocati abusivamente,
- vietare la realizzazione di lavori, l'uso di dispositivi, strutture o congegni che presentano difetti fino a quando non sono stati riparati e ordinare il ripristino delle aree pubbliche e delle strutture al loro stato originale,
- emettere un mandato di infrazione obbligatorio ed emettere la multa,
- quando stabilisce l'esistenza di condizioni prescritte per il pagamento della multa sul posto dell'infrazione, riscuotere immediatamente la multa dall'autore dell'infrazione con il rilascio della conferma del pagamento e che può essere riscossa nel luogo dell'infrazione per un importo pari alla metà dell'importo esatto della multa prescritta per singola infrazione, quale multa pecuniaria fino a 2.000,00 kune per le persone fisiche e per la persona responsabile nella persona giuridica, fino a 5.000,00 kune per la persona fisica artigiano e la persona fisica che si occupa di altre attività indipendenti e fino 10.000,00 kune per la persona giuridica e con essa i soggetti conformati e il tutto in conformità alle disposizioni della Legge sulle infrazioni,
- quando l'autore dell'infrazione non accetta di pagare la multa, emettere un mandato di infrazione obbligatorio con le istruzioni di pagamento dal giorno in cui viene ricevuto il mandato d'infrazione obbligatorio.

(2) Contro il provvedimento del vigile comunale è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dal giorno del ricevimento del presente Provvedimento.

(3) Il ricorso al provvedimento all'organo competente, non sospende l'esecuzione del provvedimento.

#### Articolo 67

(1) Il vigile comunale ordinerà alle persone fisiche o giuridiche di eseguire le attività necessarie al fine di attuare l'ordine comunale con l'obbligo di calcolare tasse e costi e i danni subiti a seguito del mancato rispetto delle disposizioni della presente Delibera, il tutto con l'obbligo di informare l'organo amministrativo cittadino competente in merito a possibili danni.

(2) Il vigile comunale è tenuto a denunciare all'ispezione responsabile o a un altro organo amministrativo la persona fisica o giuridica quando la vigilanza è prevista da regolamenti specifici per un determinato atto.

(3) Il vigile comunale è autorizzato a richiedere e rivedere i documenti sulla base dei quali è possibile stabilire l'identità della persona fisica o del responsabile nell'entità giuridica.

(4) Le persone fisiche e giuridiche sono tenute a consentire al vigile comunale di esercitare il controllo liberamente e di accedere al luogo da esaminare.

(5) Le persone fisiche e giuridiche sono tenute su richiesta del vigile comunale, dare in visione, consegnare o preparare i dati esatti e completi che sono necessari per eseguire il controllo.

(6) Se il vigile comunale nell'esercitare il controllo è ostacolato, può richiedere l'intervento della polizia.

## VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRAZIONI

### Articolo 68

(1) È tenuta a pagare la multa per l'infrazione la persona giuridica nell'importo di 10.000,00 kune e la persona responsabile nella persona giuridica nell'importo di 2.000,00 kune, la persona fisica artigiano e la persona che esegue un'attività indipendente nell'importo di 5.000,00 kune e la persona fisica nell'importo di 1.000,00 kn se:

- dispone sulle facciate degli edifici insegne, targhe, dispositivi e attrezzature senza la previa autorizzazione, distrugge le parti esterne degli edifici, non rimuove le scritte d'occasione nel tempo stabilito o agisce in disaccordo alle disposizione dell'articolo 6 della presente Delibera,
- gli elementi espositivi, le esposizioni e le vetrine non sono progettati in conformità all'autorizzazione, non sono mantenuti puliti e ordinati, in essi si tengono imballaggi o si immagazzinano merci, la notte non sono illuminati, la merce o i prodotti si espongono fuori dagli elementi espositivi ossia all'entrata del locale commerciale o si procede in disaccordo con le disposizioni dell'art.7 della presente Delibera,
- non cura il verde che disturba la visuale della segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica, non consente il passaggio dei pedoni e dei veicoli e imbruttisce esteticamente l'aspetto dell'abitato o procede in disaccordo con le disposizioni dell'art.8 della presente Delibera,
- sistema in aree pubbliche strutture a destinazione pubblica, elementi di arredo urbano e altri oggetti senza autorizzazione, non mantiene gli stessi in ordine, puliti e pronti per l'utilizzo, ovvero agisce in disaccordo con le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente Disposizione,
- agisce in disaccordo con le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 della presente Delibera,
- il venditore ambulante esegue la vendita senza autorizzazione, ovvero agisce in contrasto con le disposizioni dell'articolo 28 della presente Delibera,
- sistema l'attrezzatura per l'ulteriore regolazione del traffico senza o in disaccordo con l'autorizzazione, ovvero agisce in disaccordo con le disposizioni dell'art.29 della presente Delibera,
- installa cartelli stradali senza o in contrasto con l'autorizzazione, danneggia e li distrugge o agisce in contrasto con le disposizioni dell'art. 30 e 31 della presente Delibera,
- durante le manifestazioni, festività, anniversari, elezioni e altri eventi di interesse per la Città, posiziona i dispositivi mobili sulla superficie pubblica senza autorizzazione, dopo che la manifestazione si è svolta entro un determinato periodo, non pulisce le superfici su cui si è svolto l'evento e le aree di accesso o agisce in contrasto con le disposizioni dell'art. 27 e 34 della presente Delibera,
- abbandona veicoli usurati, danneggiati e abbandonati, nonché parti di veicoli, imbarcazioni, elettrodomestici e loro parti, nonché altri oggetti o loro parti, su superfici pubbliche ossia agisce in disaccordo con le disposizioni dell'articolo 35 della presente Delibera,
- in aree verdi pubbliche taglia o danneggia gli alberi e i cespugli, raccoglie senza autorizzazione e asporta parti

di alberi e cespugli, raccoglie e asporta bacche, scava e asporta terra, sabbia, pietre, humus, ossia agisce in disaccordo con le disposizioni dell'articolo 38 della presente Delibera,

- usa le aree pubbliche in opposizione alla loro destinazione, occupa aree pubbliche a qualsiasi scopo senza autorizzazione, sporca, distrugge e danneggia le aree pubbliche come pure le strutture e dispositivi sopra ad esse o che fanno parte integrante, ossia agisce in disaccordo con le disposizioni dell'articolo 41 della presente Delibera,
- occupa l'area pubblica senza o in modo contrario all'autorizzazione per smaltire il materiale edile, innalzare ponteggi, non recinta l'area con recinzione corretta e ordinata con indicazioni e illuminazione, non sistema il materiale edile, non assicura la terra affinché non si dissipi, non accumula i materiali edili in contenitori e non riporta l'area nella condizione originaria, non smaltisce il materiale di scarto in conformità con le prescrizioni in vigore, non informa l'organo competente per via scritta in merito alla conclusione dei lavori ovvero agisce in disaccordo con le disposizioni dell'art.45 della presente Delibera,
- occupa temporaneamente l'area pubblica per il parcheggio di camion, veicoli e macchine per costruzioni speciali, veicoli per reportage, misurazioni, veicoli speciali e per altri scopi speciali senza autorizzazione e, durante l'occupazione dell'area pubblica, non adotta le misure necessarie per il mantenimento della sicurezza e al termine dell'orario di lavoro non pulisce ripristina l'area utilizzata, cioè agisce in contrasto con le disposizioni dell'art. 46 della presente decisione Delibera,
- detiene equidi, ungulati, pollame, conigli, api, bestie selvagge e altri animali pericolosi ovvero agisce in disaccordo con le disposizioni dell'art.47 della presente Delibera,
- esegue il carico e lo scarico di merci su superfici pubbliche senza che ciò sia necessario o danneggia la superficie pubblica durante le operazioni di carico e scarico, ostruisce il traffico o si trattiene inutilmente sulle superfici pubbliche, ossia agisce in contrasto con le disposizioni dell'art.50 della presente Delibera,
- utilizza l'area a destinazione pubblica per lo scarico di legna in modo da danneggiarla, disturba il traffico o la utilizza per una determinata destinazione pubblica e non la pulisce in seguito all'utilizzo, ossia agisce in contrasto con le disposizioni dell'art.51 della presente Delibera,
- non pulisce le aree a destinazione pubblica in conformità al Programma operativo di manutenzione della pulizia delle aree a destinazione pubblica,
- non fornisce all'utente un contenitore adeguato e non lo contrassegna, non smaltisce regolarmente i rifiuti urbani secondo le modalità stabilite dal programma di smaltimento dei rifiuti quando fornisce servizi di raccolta dei rifiuti pubblici, non adotta misure per la protezione delle aree pubbliche, misure igieniche e sanitarie e non è conforme alle norme sulla gestione sostenibile dei rifiuti e protezione dell'ambiente, o agisce in contrasto con le disposizioni dell'articolo 58 della presente Delibera,
- rifiuta di utilizzare il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e di consegnare i rifiuti urbani al fornitore di servizi nell'area in cui si trova la proprietà dell'utente, con i rifiuti agisce in contrasto con le disposizioni dell'articolo 57 della presente Delibera,

- nei contenitori per i rifiuti urbani misti depone carta da macero, metallo, plastica, vetro, tessili, rifiuti problematici, ingombranti e verdi, imballaggi dentro e davanti il contenitore, depone i rifiuti fuori dal contenitore, danneggia i contenitori, disegna e/o scrive su di essi e li cambia di posto, parcheggia il veicolo in modo da non consentire l'accesso ai veicoli per l'asporto dei rifiuti o non consente l'asporto dei rifiuti in altro modo, ossia agisce in contrasto con le disposizioni dell'articolo 58 della presente Delibera,
- su richiesta del vigile comunale non consegna, esibisce o consegna i dati corretti o completi che sono necessari per l'eseguire il controllo, non permette di eseguire il controllo in modo indisturbato, ossia agisce in contrasto con le disposizioni dell'articolo 66 della presente Delibera.

(2) Il vigile comunale può emettere una multa sul luogo dell'infrazione, senza redigere il verbale di contravvenzione, con il rilascio della conferma in conformità alle disposizioni della legge e della presente Delibera.

#### **Articolo 69**

(1) Si multerà per l'infrazione la persona giuridica nell'importo di 5.000,00 kune e la persona responsabile nella persona giuridica nell'importo di 1.000,00 kune, la persona fisica artigiano e la persona che esegue un'attività indipendente nell'importo di 3.000,00 kune e la persona fisica nell'importo di 500,00 kn se:

- installa, cambia e rimuove le targhe della numerazione civica senza autorizzazione dell'organo cittadino competente, ossia agisce in contrasto con le disposizioni dell'articolo 4 della presente Delibera,
- sporca o danneggia l'edificio, non mantiene le parti esterne dell'edificio o parte dell'edificio, non rimuove i danni esterni all'edificio o agisce in contrasto con le disposizioni dell'art. 5 della presente Delibera,
- sistema l'arredo urbano in modo opposto a quanto stabilito nell'art.21 della presente Delibera,
- sistema l'attrezzatura per l'affissione, il materiale promozionale senza o in disaccordo con l'autorizzazione, ovvero agisce in disaccordo con le disposizioni dell'art.22 della presente Delibera,
- lancia o distribuisce volantini senza autorizzazione o agisce in contrasto con l'articolo 23. della presente Delibera,
- i proprietari o gli utenti degli edifici non mantengono quotidianamente pulita l'area pubblica che utilizzano per l'uso regolare dell'edificio e che sporcano con le loro azioni, ovvero atteggiamenti in contrasto con le disposizioni dell'art. 32 e 33 della presente Delibera,
- non mantiene in ordine l'area pubblica in conformità alle disposizioni dell'art.42 della presente Delibera,
- non pulisce la neve e il ghiaccio dai marciapiedi degli edifici, all'ingresso degli edifici, sui percorsi pedonali e nelle parti delle vie destinati ai pedoni lungo gli edifici verso l'area di traffico, non rimuove la neve e il ghiaccio dai tetti, qualora l'utente dell'area pubblica non rimuova la neve e il ghiaccio attorno agli elementi dell'arredo urbano in sua proprietà o utilizzo, ossia agisce in modo contrario alle disposizioni dell'art. 61 della presente Delibera.

(2) Il vigile comunale può emettere una multa sul luogo dell'infrazione, senza redigere il verbale di contravvenzione, con il rilascio della conferma in conformità alle disposizioni della legge e della presente Delibera.

#### **Articolo 70**

(1) Si multerà per l'infrazione la persona fisica nell'importo di 1.000,00 kn se:

- danneggia, sporca, disegna sugli orologi, fermate degli autobus urbani, pozzi, rubinetti, monumenti, e altre strutture a destinazione pubblica e altri dispositivi e attrezzature, ossia agisce in modo contrario alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 delle presenti Disposizioni,
- parcheggia il veicolo su aree verdi pubbliche, marciapiedi o vie dove non è concesso, ossia agisce in modo contrario alle disposizioni dell'art.36 della presente Disposizione,
- agisce in modo contrario alle disposizioni degli articoli 40, 43, 60 della presente Delibera.

(2) Il vigile comunale può emettere una multa sul luogo dell'infrazione, senza redigere il verbale di contravvenzione, con il rilascio della conferma in conformità alle disposizioni della legge e della presente Delibera.

### **IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 71**

(1) Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sul decoro urbano ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola numero 17/14 e 3/15).

(2) Tutti gli atti emanati ai sensi della Delibera al comma precedente del presente articolo rimangono in vigore fino all'emanazione dei nuovi in conformità alla presente Delibera. Si incaricano gli organi amministrativi competenti di allineare gli atti generali esistenti con la presente Delibera entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Delibera.

(3) La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul  
„Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 023-01/19-01/655  
N.PROT:2168/01-03/-01-0052/-19-4  
Pola, 1 agosto 2019

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 8 della Legge sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali ("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 64/15 e 112/18) in rapporto all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 agosto 2019, emana la

## **D E L I B E R A**

### **sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali della Città di Pula-Pola**

#### **Articolo 1**

Nella Delibera sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 5/19) nell'articolo 36 dopo il comma 2 si aggiunge un nuovo comma 3 che recita:

“Il Sindaco può, ove lo ritenga giustificato, con una Delibera speciale su proposta dell'organo amministrativo competente, autorizzare la locazione di una parte del locale commerciale per l'installazione di un bancomat, a condizione che il locatore accetti l'obbligo di pagare per il subaffitto dello spazio locato un affitto nell'importo di cinque volte maggiore l'importo dell'affitto stabilito per la locazione per m2 e di soddisfare le seguenti condizioni:

- se il locatario nel locale commerciale contratto ha eseguito l'attività almeno 3 (tre) anni prima di presentare la richiesta per l'assegnazione di parte del locale commerciale in subaffitto per l'installazione del bancomat,
- se il locatario e l'istituzione finanziaria che cerca il subaffitto non hanno pendenze in sospeso nei confronti della Città di Pola su qualsiasi base,
- se il locatario e l'istituzione finanziaria che richiede il subaffitto non sono in controversia giudiziaria con la Città di Pola in merito al locale commerciale che è oggetto della locazione ovvero del subaffitto,
- se il locatario e l'istituzione finanziaria che cerca il subaffitto consegnano il contratto di subaffitto ad approvazione della Città di Pola, e in cui l'importo contratto del subaffitto non deve essere maggiore della locazione stabilita nel contratto di base di locazione, aumentato di cinque volte l'affitto contrattuale per la parte del locale commerciale affittata e in cui è concordato che lo stesso entra in vigore il giorno dell'ottenimento dell'approvazione da parte della Città di Pola,
- che anche l'istituzione finanziaria che richiede il subaffitto consegna i mezzi per assicurare il pagamento del credito oggetto del contratto di locazione del locale commerciale nell'importo della locazione di un anno, e che verrà addebitato se il locatario nel corso del rapporto contrattuale non paga l'affitto, le tasse, gli interessi di mora e altri costi derivanti dall'utilizzo del locale commerciale nel corso del rapporto contrattuale.”

Gli attuali commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 36 della Delibera sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 5/19) diventano commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

#### **Articolo 2**

Tutte le altre disposizioni della Delibera sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 5/19) rimangono invariate e in vigore.

#### **Articolo 3**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 947-03/19-01/548

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0474-19/-4

Pola, 1 agosto 2019

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

#### **IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali ("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 64/15 e 112/18) e dell'articolo 15 Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sulla locazione e la compravendita dei locali commerciali ("Gazzetta ufficiale" nn. 112/18), e in riferimento all'art. 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato e 137/15-correzione) e dell'articolo 61 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Sindaco della Città di Pola il 1 agosto 2019 emana la

## **DELIBERA** **sulla determinazione delle locazioni, zone e** **attività nei locali commerciali** **della Città di Pula-Pola**

### **I**

Nella presente Delibera si determina il modo di stabilire le locazioni per i locali commerciali in proprietà e comproprietà della Città di Pola (di seguito nel testo: Città) e il modo e procedimento di stabilire le attività che si esercitano nel locale commerciale.

Le disposizioni della presente Delibera si applicano anche ai locali di proprietà o comproprietà della Repubblica di Croazia sui quali la Città ha il diritto di amministrare, disporre o utilizzare, in conformità di un atto appropriato concluso tra la Città e la Repubblica di Croazia.

Le disposizioni della presente Delibera si applicano anche al locale commerciale che è ancora iscritto nei libri fondiari come proprietà sociale che la Città ha il diritto di disporre o utilizzare e al locale commerciale che che è stato proprietà sociale con diritto di utilizzo della Città per il quale si esegue il procedimento in base alle leggi con cui si disciplina la legge che regola il risarcimento per i beni sequestrati durante il regime comunista jugoslavo, in attesa della conclusione di tale procedimento.

### **II**

Nella presente Delibera si determina l'importo di base della locazione per il locale commerciale in proprietà e comproprietà della Città.

L'importo di base della locazione è:

- importo iniziale minimo della locazione per i locali commerciali di proprietà della Città che si espongono al concorso per l'assegnazione in locazione
- l'importo della locazione in base alla quale ai locatari attuali dei locali commerciali in proprietà e comproprietà della Città, che hanno contratti conclusi per la locazione di questi locali sulla base di un concorso pubblico e che soddisfano pienamente gli obblighi del contratto di locazione, offrire di concludere il contratto di locazione per un ulteriore periodo di cinque anni alle stesse condizioni (importo dell'affitto mensile, locatario ...) senza condurre un concorso pubblico per lo stesso, quando è economicamente giustificato (quando l'importo mensile dell'affitto è superiore al prezzo di affitto ai sensi della presente Delibera)
- l'importo della locazione secondo il quale agli attuali

utenti dei locali commerciali in proprietà o comproprietà della Città, che non hanno contratti conclusi di locazione di tali locali commerciali, offrire la conclusione dei contratti di locazione per un periodo di cinque anni senza eseguire il concorso pubblico per gli stessi.

### **III**

L'affitto di base per il locale commerciale si stabilisce in base ai seguenti criteri:

- zona in cui si trova il locale commerciale,
- area utile del locale commerciale e
- attività che si esegue nel locale commerciale.

La locazione di cui al comma 1 del presente articolo si aumenta dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente.

### **IV**

Per determinare l'importo della locazione per i locali commerciali si stabiliscono tre zone in base alla loro posizione nella Città, in conformità alla rappresentazione grafica che è parte integrante della presente Delibera, come segue:

#### **ZONA ZERO (0)**

**VIE:** Piazza Foro, P.zza Port'Aurea, P.zza del Popolo, Giardini, Via dei Sergi, Via Kandler, Via Flanatica (da 1 a 29 dispari e da 2 a 16 pari), Via del Fondaco, Via Ciscutti, Via Verona, Via Lajinja, ossia parti della città colorate in giallo nell'allegato grafico.

#### **ZONA I**

Vicolo Augusto, P.zza Capitolina, P.zza Dante, Via Masimiano, Via Charles-Louis Clerisseau, Via Porta Stovagnana, Vicolo del teatro, Abbazia dei Benedettini, Via Herman Dalmatin, Via Flavia, 43esima Divisione istriana, P.zza I Brigata istriana, Riva, Via Mattia Flaccio, Via San Giovanni, Via Castropola, Clivo Rasparagano, Clivo San Rocco, Clivo Paolo Diacono, Clivo Stjepan Konyul istranin, Clivo San Francesco d'Assisi, Clivo Vincenzo da Castua, Clivo de Ville, Vicolo del Pozzetto, via Držić, Clivo Cevčić, Clivo Glavinić, Clivo al Castello, Via Frano Supilo, Via Trier, Via Venezia, Via Ronjgov, Via Dalmatin, Via Dobrila, Via Vladimir Švalba, Via Luigi Scalier (da 2 al 22 pari e dal 1-13 dispari), Via Epulo, Via della Confraternita Ragusea, Campo San Martino (Dispari dal numero 1 al 5), Via Dobrich (dal 2-34 pari e dal 1-17 dispari), via Zara dal 1 al 9 dispari, dal 2 al 4 pari), Via Zagabria (dal numero 1-23 dispari, e dal 02-18 pari), Via dell'Istria, Via Carrara, Via Andrea Antico, Via Smareglia ossia parti della città colorate nella parte grafica in allegato in verde.

#### **II ZONA**

Via Spalato, Via ravenna, P.zza al Ponte, Via Trinajstić, Via Vergerio, Via Dobrich (dal 36 al 52 pari, dal 23-37 dispari), Via Nesazio, Via Zara (dall'8 al 22 pari, dall'11 al 29 dispari), Via Flanatica (dal 31 al 37 dispari), Via Cankar, Via Krmpotić, Via Tesla, Via Rakovac, Via Stanković, Via Kumičić, Via Nobile, Campo San Martino (dal 7 al 25 dispari e dal 06 al 10 pari), Via Vukovar (dal 1 al 3 dispari e dal 2-4 pari), Via Croatia, via Varaždin (dal 01-23 e dal 4-20), Via Stiglich (dal 2 al 14 pari e dal 1 al 5 dispari), Via Scalier (dal 24 al 58 pari e dal 3 al 29 dispari), Via Faverio (dal 1 al 21 dispari e dal 2 al 12 pari), Via Da Vinci, Via Kukuljević, Via Pisino, Via Poduje, Via dei Gladiatori, Via Emo, Via Mo-

tika, Via Golzana, Via Parenzo, ossia parti della città colorate nell'allegato grafico in blu.

### III ZONA

Comprende le vie come pure le parti della città che non sono comprese nella zone 0, 1 e 2.

### V

Per area utile del locale commerciale si sottintende l'area del locale commerciale che è iscritta nei libri fondiari in base alla proprietà della parcellizzazione.

Se non viene stabilita alcuna proprietà condominiale nei locali commerciali, l'area utilizzabile dei locali commerciali viene determinata mediante misurazione.

Lo spazio utile del locale commerciale è la misurazione ottenuta tra le pareti della stanza, compreso lo spazio di entrata-uscita, l'area della vetrina e le gallerie.

### VI

L'attività svolta nei locali commerciali è determinata, di norma, secondo la nomenclatura della classificazione nazionale dell'impresa. L'attività si può stabilire anche nel dettaglio in rapporto all'attività stabilita dalla classificazione nazionale delle attività in modo tale da determinare le attività da svolgere nei locali commerciali, l'offerta, il tipo di attività di ristorazione o i servizi forniti e simili, se vi sono ragioni giustificate.

Per determinare il canone di locazione di cui all'articolo III del presente Regolamento si stabiliscono nove gruppi di attività. L'attività che non è menzionata in nessun gruppo si classificherà in quell'attività che per natura è più simile.

In un locale commerciale si possono eseguire allo stesso tempo più tipi di attività.

Nel caso in cui nello stesso locale commerciale si svolgono più tipi di attività, il canone di locazione si stabilisce in base all'attività per la quale è previsto l'importo più alto per m<sup>2</sup> del locale commerciale, in conformità all'articolo XI della presente Delibera.

### VII

L'importo dell'affitto è determinato come il prodotto dell'area utilizzabile dei locali commerciali e il prezzo unitario di affitto per m<sup>2</sup> determinato dalla zona in cui si trovano i locali commerciali e dalle attività svolte nei locali commerciali, il tutto in conformità con la tabella di cui al paragrafo XI della presente Delibera.

Con una Delibera speciale del Sindaco, ove giustificato, un affitto ridotto del 50% in meno rispetto all'importo previsto dalla presente Delibera, può essere concesso per locale commerciale di 300 m<sup>2</sup> o più.

### VIII

Per il locale commerciale da affittare mediante concorso pubblico, il canone determinato in conformità dell'articolo 3 della presente Delibera rappresenta il canone (iniziale) di base secondo al quale viene determinato il canone finale (contratto) nella procedura di concorso.

Per i locali commerciali che si danno in locazione senza concorso pubblico, l'affitto è determinato in modo tale da non poter essere inferiore all'affitto di base determinato conformemente all'articolo 3 della presente Delibera.

L'importo del canone di locazione per i locali commerciali utilizzati dall'affittuario il cui contratto di locazione è rinnovato senza concorso pubblico è determinato conforme-

mente alle disposizioni dell'articolo 2 della presente Delibera, vale a dire:

- quando l'importo mensile del canone concordato è pari al prezzo del canone di base ai sensi della presente Delibera, è determinato in tale importo

- quando l'importo mensile del canone contrattato è superiore al prezzo del canone di base ai sensi della presente Delibera, viene determinato in base al canone contrattato derivante dal rapporto contrattuale, ad eccezione delle attività limitate ( falegnami, fabbri, concerie, gallerie d'autore ecc.) quando il canone può essere inferiore all'importo del canone di base della locazione, ma fino ad un massimo del 50% dell'affitto di base determinato dalla presente Delibera,

- quando l'ammontare mensile dell'affitto contratto è inferiore al prezzo dell'affitto di base ai sensi della presente Delibera, è determinato in base all'affitto di base determinato conformemente all'articolo 3 della presente Delibera

- in via eccezionale, quando il locale commerciale è stato tre o più volte offerto a concorso l'affitto di base è stato ridotto conformemente all'articolo X della presente Delibera e il contratto di locazione è stato concluso a tali condizioni, l'importo dell'affitto è determinato dall'affitto contrattuale del contratto.

### IX

L'affitto non si addebita:

- per i locali commerciali utilizzati dagli organi amministrativi della Città e della Regione e le persone giuridiche di proprietà della Città per svolgere la propria attività,
- per i locali commerciali utilizzati dai comitati locali per le loro attività,
- per i locali commerciali utilizzati dalle istituzioni il cui fondatore è la Città o la Regione per l'esecuzione delle loro attività,
- per i locali commerciali utilizzati dalle organizzazioni senza scopo di lucro di particolare interesse per la Città per l'esecuzione delle loro attività.

### X

Il canone di locazione finale per un locale commerciale da affittare mediante concorso pubblico è determinato nell'ambito della procedura di concorso, mentre il canone di locazione minimo iniziale per un determinato spazio esposto al concorso pubblico può essere inferiore o superiore del 30% rispetto agli affitti di base stabiliti dalla presente Delibera quando economicamente giustificato.

Eccezionalmente, se non vengono ricevute domande o offerte per tre gare consecutive per la locazione di locali commerciali e non viene concluso un contratto per la locazione di locali commerciali per lo svolgimento dell'attività definita, l'importo del canone di base può essere ridotto ad ogni successivo concorso pubblico con ciò che la riduzione totale non può superare il 50% del canone di base fissato a norma dell'articolo III della presente Delibera.

### XI

L'importo del canone di locazione per i locali commerciali di cui al punto I della presente Delibera è determinato come segue:

Numero ordinale	ATTIVITA'	ZONA 0 (ZONA ZERO)	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
<b>PREZZO UNITARIO KN / M2</b>					
<b>1</b>	<b>RISTORAZIONE</b>				
A	<b>Ristorante, preparazione dei pasti (catering), trattoria, pizzeria, bistrot, taverna, ecc.</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	100,00	80,00	60,00	50,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	90,00	70,00	50,00	40,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	80,00	60,00	50,00	30,00
B.	<b>caffè bar, bar, birreria, caffetteria, enoteca e sim.</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	120,00	80,00	70,00	50,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	100,00	70,00	60,00	40,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	80,00	60,00	50,00	30,00
C.	<b>fast food (preparazione di cibi veloci)</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	150,00	120,00	100,00	90,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	120,00	100,00	90,00	80,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	100,00	90,00	80,00	70,00
D.	<b>Altro (lounge bar, buffet, snack bar, pasticceria, creperie e sim. attività che comportano una combinazione di preparazione e servizio di cibi e bevande)</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	120,00	80,00	70,00	50,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	100,00	70,00	60,00	40,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	80,00	60,00	50,00	30,00
<b>2</b>	<b>COMMERCIALE</b>				
A.	<b>abbigliamento e calzature</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	100,00	80,00	60,00	50,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	80,00	60,00	50,00	40,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	60,00	50,00	40,00	30,00
B.	<b>prodotti di marca</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	60,00	50,00	40,00	30,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	50,00	40,00	30,00	20,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	40,00	30,00	20,00	15,00
C.	<b>vendita di prodotti stagionali (ad es. attrezzature per il mare e la spiaggia, souvenir ecc.)</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	500,00	400,00	300,00	200,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	400,00	300,00	200,00	100,00

	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	300,00	200,00	100,00	90,00
<b>D.</b>	<b>altro</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	100,00	80,00	60,00	50,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	80,00	60,00	50,00	40,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	60,00	50,00	40,00	30,00
<b>3</b>	<b>UFFICIO</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	40,00	30,00	20,00	15,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	30,00	25,00	15,00	10,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	30,00	25,00	15,00	10,00
<b>4</b>	<b>ATTIVITA' IT</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	30,00	25,00	15,00	10,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	25,00	20,00	15,00	10,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	20,00	15,00	10,00	8,00
<b>5</b>	<b>ARTIGIANALE E DI SERVIZIO</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	60,00	50,00	40,00	30,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	50,00	40,00	30,00	25,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	40,00	35,00	30,00	20,00
<b>6</b>	<b>FABBRICAZIONE E STAMPA; STOCCAGGIO E ATTIVITA' DEFICITARIA</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	40,00	30,00	20,00	15,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	30,00	25,00	20,00	15,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	25,00	20,00	15,00	10,00
<b>7</b>	<b>ALTRE ATTIVITA' (agenzie, sportive, sanitarie, ecc.)</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	60,00	50,00	40,00	30,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	50,00	40,00	30,00	25,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	40,00	35,00	30,00	20,00
<b>8</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIA, ATTIVITÀ ASSICURATIVA, ATTIVITÀ POSTALI E CORRIERE, ATTIVITÀ DI GIOCO E DI SCOMMESSE, ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE</b>				
	per ogni m2 fino 50,00 m2	200,00	170,00	150,00	120,00
	per ogni m2 da 50,01 a 200,00 m2	170,00	150,00	120,00	100,00
	per ogni m2 fino 200,01 m2 e oltre	120,00	100,00	90,00	80,00
<b>9</b>	<b>AUTORIMESSE</b>	15,00	15,00	15,00	15,00

## **XII**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua emanazione.

CLASSE: 947-03/19-01/547

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0474-19/-4

Pola, 1 agosto 2019

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18) e dell'articolo 119 della Legge sui tribunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 28/13, 33/15, 82/15 e 82/16), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 agosto 2019, emana la

## **CONCLUSIONE**

### **sulla conferma delle proposte per la nomina dei giudici della Corte d'assise del Tribunale regionale di Pula-Pola**

#### **Articolo 1**

Il Consiglio municipale della Città di Pola determina la proposta di nomina dei giudici della Corte d'assise del Tribunale comunale di Pola, dal territorio della Città di Pola:

1. Stjepan Jaklin
2. Ratka Radobuljac

#### **Articolo 2**

La proposta constatata dei giudici giurati dell'articolo 1 della presente Conclusione si inoltra all'Assemblea regionale della Regione Istriana alla nomina di competenza.

#### **Articolo 3**

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 021-05/19-01/55

N.PROT.:2168/01-01/-02-0009/-19-7

Pola, 1 agosto 2019

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18) e dell'art. 6 comma 1 della Legge sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13, 152/14, 99/15 e 130/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 agosto 2019, emana la

## **DELIBERA**

### **sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'assistenza sociale**

#### **Articolo 1**

All'art. 23 della Delibera sull'assistenza sociale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/14, 3/15, 14/15, 13/16 e 2/17) si aggiunge il comma 3 e 4 che recita:

“Se agli alunni delle scuole elementari della Città di Pola vengono forniti libri di testo scolastici da altre fonti, la Città di Pola fornirà assistenza finanziaria una tantum per altri materiali educativi per l'alunno delle scuole elementari che per la prima volta frequenta la scuola, il cui genitore / tutore realizza il diritto all'assistenza per coprire le spese di alloggio e allo stesso tempo non ha esercitato il diritto al sostegno per l'acquisizione di altro materiale educativo su un'altra base.

L'importo dell'assistenza si stabilisce come segue:

- 0,6 base - per gli alunni dalla I alla IV classe delle scuole elementari
- 1,0 base - per gli alunni dalla V all'VIII classe delle scuole elementari

#### **Articolo 2**

La presente Delibera entra in vigore e si applica dall'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale” della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 550-01/19-01/41

N.PROT:2168/01-04/-01-0431/-19-3

Pola, 1 agosto 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18) e dell'articolo 2 della Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e di tetti degli edifici sul territorio della città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 5/18 e 5/19) il Sindaco della Città di Pola il giorno 5 giugno 2019 emana la seguente

## **DELIBERA**

### **sull'istituzione della Commissione di esperti per la valutazione delle possibilità di cofinanziamento del rinnovo degli edifici storici fuori dall'area dell'unità storico-culturale protetta della Città di Pola**

#### **I**

Con la presente Delibera si istituisce la Commissione di esperti per la valutazione delle possibilità di cofinanziamento del rinnovo degli edifici storici fuori dall'area dell'unità storico-culturale protetta della Città di Pola (di seguito nel testo: Commissione).

#### **II**

Nella Commissione del punto precedente della presente Delibera si nominano:

- 1 . Giordano Škuflić, presidente
- 2 . Barbara Belić Raunić, membro
- 3 . Tonka Komšo, membro
- 4 . Đurđica Jelovac, membro

#### **III**

Il lavoro della Commissione si basa sulle disposizioni della Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento per il cofinanziamento del Programma di rinnovo degli edifici sul territorio della città di Pola.

Il compito della Commissione è valutare la possibilità di cofinanziamento per ciascuna delle domande pervenute per il rinnovo della facciata e / o del tetto di edifici storici al di fuori dell'area dell'unità culturale e storica protetta della città di Pola.

#### **IV**

Le attività tecnico-amministrative e altre competenze professionali per le necessità di lavoro della Commissione vengono svolte dall'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio.

#### **V**

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 372-01/18-01/90

N.PROT.: 2168/01-01/-02-01-0429-19/-18

Pola, 5 giugno 2017

**IL SINDACO**  
**f.to Boris Miletić**

**NUMERO 12/19**  
**PAGINA 36**

Ai sensi dell'articolo 20 della Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/14 e 3/15) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il 5 giugno 2019 emana la

**DELIBERA**  
**sulle modifiche e integrazioni della Delibera sui**  
**criteri per l'utilizzo delle superfici pubbliche**  
**destinate all'organizzazione delle terrazze per**  
**le strutture ristorative**

**Articolo 1**

(1) I fogli 8.4., 8.5., 8.9. e 8.12 della della Rappresentazione grafica di cui all'articolo 1 comma 4 della Delibera sui criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze di strutture ristorative ( "Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/14, 11/14, al numero Classe: 363-05/14-01/34, N.Prot.: 363-05/14-01/34, Num.prot.:2168/01-03-02-0304-14-9 del 27 novembre 2014, e il «Bollettino ufficiale» della Città di Pola nn. 7/15, 10/15, 3/16, 7/16, 4/17, 10/17, 11/17, 12/18 e 15/18) si modificano e integrano con l'ampliamento delle superfici esistenti destinate all'organizzazione delle terrazze per le strutture ristorative nelle seguenti aree:

- Giardini - foglio 8.4.
- Piazza Dante - via Clerisseau - foglio 8.5
- Via Kandler - foglio 8.9.
- Drio la Rena – 8.12.

(2) La rappresentazione grafica di cui al comma precedente è parte integrante della presente Delibera.

**Articolo 2**

(1) La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, mentre la parte testuale della Delibera viene pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Città di Pola."

CLASSE: 363-05/19-01/32  
N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0304-19/-2  
Pola, 5 giugno 2019

**IL SINDACO**  
**f.to Boris Miletic**

Ai sensi dell'articolo 20 della Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/14 e 3/15) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il mercoledì 31 luglio 2019 emana la

**DELIBERA**  
**sulle modifiche e integrazioni della Delibera sui**  
**criteri per l'utilizzo delle superfici pubbliche**  
**destinate all'organizzazione delle terrazze per**  
**le strutture ristorative**

**Articolo 1**

(1) I fogli 3, 8.4, 8.10 e 8.12 della della Rappresentazione grafica di cui all'articolo 1 comma 4 della Delibera sui criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze di strutture ristorative ( "Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/14, 11/14, al numero Classe: 363-05/14-01/34, N.Prot.: 363-05/14-01/34, Num.prot.:2168/01-03-02-0304-14-9 del 27 novembre 2014, e il «Bollettino ufficiale» della Città di Pola nn. 7/15, 10/15, 3/16, 7/16, 4/17, 10/17, 11/17, 12/18, 15/18, e al num.di Classe: 363-05/19-01/32, N.Prot.: 2168/01-03/-02-00/-0304-19/-2 del 5 giugno 2019) si modificano e integrano con l'ampliamento delle superfici esistenti destinate all'organizzazione delle terrazze per le strutture ristorative nelle seguenti aree:

- San Policarpo - Sisplaz - baia di Gortan - foglio 3
- Giardini - foglio 8.4.
- Porta Stovagnaga - foglio 8.10.
- Drio la Rena – 8.12.

(2) La rappresentazione grafica di cui al comma precedente è parte integrante della presente Delibera.

**Articolo 2**

(1) La presenta Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, mentre la parte testuale della Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 363-05/19-01/32  
N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0304-19/-4  
Pola, 31 luglio 2019

**IL SINDACO**  
**f.to Boris Miletic**

Ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della Legge sul sistema di protezione civile ("Gazzetta ufficiale" nn. e82/15 i 118/18 ), delle disposizioni del Regolamento sui titolari, contenuto e procedure di elaborazione dei documenti di pianificazione in materia di protezione civile e modalità di informazione del pubblico nel processo di emanazione ("Bollettino ufficiale" n. 49/17) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il 22 luglio 2019 emana la

## **CONCLUSIONE**

### **sull'emanazione del Piano d'azione di protezione civile della Città di Pula - Pola**

#### **Articolo 1**

Si emana il Piano di protezione civile della Città di Pula - Pola il cui contenuto si trova in allegato al presente atto e ne è parte integrante.

#### **Articolo 2**

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/19-01/667

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0362-19/-3

Pola, 22 luglio 2019

**IL SINDACO**  
**f.to Boris Miletić**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore STAMBENI INŽENJERING d. o. o., HR-52100 Pola, Via dell'Istria 13, CIP 30889871639, ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale („Gazzetta ufficiale” nn. 47/09), emana la

## **CONCLUSIONE**

- I. MIODRAG REGVAT di Pola, Foro 11, CIP 33638623843, si assegna quale rappresentante provvisorio alle parti Branko Juvančić, Marija Črljenko, Božidar Črljenko, Mario Črljenko tutti con residenza sconosciuta, e Ana Petrovčić dalla Slovenia, Begunje, Begunje 16, che li rappresenterà nel procedimento di rilascio del provvedimento per stabilire i lotti edificabili avviato su richiesta della ditta STAMBENI INŽENJERING d. o. o., HR-52100 Pola, Via dell'Istria 13, per l'esistente edificio a destinazione residenziale (edificio condominiale in via Lucio calpurni Piso 3, Pula) costruita sul p.c. N. edif. 751, 292 e 294/6, tutte nel comune catastale di Pola.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona menzionata nel comma 1 della presente Conclusione, fino a quando non si presenta la persona stessa o fino a quando la stessa persona in forma scritta non stabilisce la persona autorizzata a rappresentarla.
- III. Il richiedente STAMBENI INŽENJERING d. o. o. è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-350-05/18-05/000114

N.PROT: 2168/01-03-05-0470-19-0006

Pola, 01/07/2019

**COLLABORATORE PROFESSIONALE**  
**SUPERIORE 2 PER L'EDILIZIA**  
**Nikola Marin, mag.ing.aedif., v.r.**

**NUMERO 12/19**  
**PAGINA 38**

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta degli investitori BISERKA HADŽIABDIĆ MOMIROVIĆ, CIP 69408977959 e ENVER HADŽIABDIĆ CIP 42374853536, entrambi da HR-10000 ZAGABRIA, PETROVA 1, tramite il procuratore delegato AVVOCATO MLADEN PAVIČEVIĆ da HR-52100 Pole, P.Pradovića 38 ai sensi dell'articolo 34 comma 1 della Legge sul procedimento amministrativo generale ("G.U." nn. 47/09) emana la

## CONCLUSIONE

- I. A Stevanović Ivan con residenza esterna alla Repubblica di Croazia, Gran Bretagna GB-UB68JZ Middlesex, Colwyn Avenue Perivale 58000, si assegna il rappresentante provvisorio nella persona di MIODRAG REGVAT di Pola, Foro 11 nel procedimento di rilascio della licenza edile - casa familiare e due edifici ausiliari (cucina estiva e piscina), il tutto sul lotto edificabile che fa parte della p.c. n. 1446/224, comune cat. Pola (Pola, Via Samagher).
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto I della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edile, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è assegnato.
- III. Il richiedente è tenuto entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

NUMERO 12/19  
PAGINA 39

CLASSE: UP/I-361-03/19-01/000154  
N.PROT: 2168/01-03-05-0434-19-0004  
Pola, 03/07/ 2019

**CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA**  
**f.to Marina Gašpert, dipl.ing.grad.**





## INDICE

1. Delibera sulla determinazione della località del Centro dei vigili del fuoco di Pola e trasferimento dei diritti di costruzione a favore del Comando pubblico dei vigili del fuoco Pola.....	1
2. Delibera sulla realizzazione delle opere di infrastruttura nella località di Pragrande.....	2
3. Delibera sull'assegnazione delle concessioni sul demanio marittimo a destinazione d'uso economico del porto esistente a destinazione specifica del cantiere "Tehonomont-Pula" .....	3
4. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Castrum Pula 97 d.o.o.....	5
5. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Fratarski d.o.o.....	5
6. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Kaštijun d.o.o. ....	6
7. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Luka Pula d.o.o. ....	6
8. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Monte Giro d.o.o.....	7
9. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Plinara d.o.o.....	7
10. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Pragrande d.o.o.....	8
11. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Pula Herculanea .....	8
12. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Pula Parking .....	9
13. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Pulapromet d.o.o. ....	9
14. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Pula Sport d.o.o. ....	10
15. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Tržnica d.o.o. ....	10
16. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dalla municipalizzata Vodovod Pula .....	11
17. Conclusione sull'accettazione della Relazione sul lavoro svolto nel 2018 dal Club calcistico Istra 1961 s.d.d. ....	11
18. Delibera sul trasferimento dei diritti di costruzione sulla p.c. 550/1, p.c. 551, part. cat. 556/1, p.c. 557/2 e part. cat. nr. 3102/1, tutto c.c. Pola, a favore della - PULA PARKING d.o.o. ....	12
19. Delibera sulle modifiche delle Delibera sul limite di tempo, sull'orario di pagamento e sull'ammontare della tassa per l'utilizzo dei servizi di posteggio nei parcheggi pubblici della Città di Pola.....	12
20. Delibera sul decoro urbano.....	13
21. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla locazione e la vendita dei locali commerciali della Città di Pola.....	14
22. Delibera sulla determinazione della locazione, delle zone e delle attività nei locali commerciali della Città di Pula - Pola.....	30
23. Conclusione sulla determinazione della proposta di nomina dei giudici giurati del Tribunale comunale di Pula-Pola .....	31
24. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'assistenza sociale.....	35
25. Delibera sull'istituzione della Commissione di esperti per la valutazione delle possibilità di cofinanziamento del rinnovo degli edifici storici fuori dall'area dell'unità storico-culturale protetta della Città di Pola .....	36

26. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sui criteri per l'utilizzo delle superfici pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione .....	36
27. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sui criteri per l'utilizzo delle superfici pubbliche destinate all'organizzazione delle terrazze delle strutture di ristorazione .....	37
28. Conclusione sull'emanazione del Piano di protezione civile della Città di Pula-Pola .....	37
29. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Stambeni inženjering d.o.o. ....	38
30. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Biserka Hadžiabdić Momirović e Enver Hadžiabdić .....	38